AVVISO n.13166	17 Luglio 2014	SeDeX - INV. CERTIFICATES

Mittente del comunicato	:	Borsa Italiana
Societa' oggetto dell'Avviso	:	BANCA IMI
Oggetto	:	Inizio negoziazione 'Investment Certificates - Classe B' 'BANCA IMI' emessi nell'ambito di un Programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari:	**"BANCA IMI S.P.A. BONUS AUTOCALLABLE CAP PROTECTED PLUS CERTIFICATES DI STILE 1 TIPOLOGIA A SU INDICE EURO STOXX 50®" e "BANCA IMI S.P.A. BONUS AUTOCALLABLE PLUS CERTIFICATES SU INDICE EURO STOXX 50®"**
Emittente:	BANCA IMI

Rating Emittente:

Società di Rating	Long Term	Data Report
Moody's	Baa2	18/02/2014
Standard & Poor's	BBB	12/07/2013
Fitch Ratings	BBB+	18/03/2013

Oggetto:	**INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA**
Data di inizio negoziazioni:	**18/07/2014**
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX 'Investment Certificates - Classe B'
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.7.3.1 delle Istruzioni
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Banca IMI S.p.A. Member ID Specialist: IT2599

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

"BANCA IMI S.P.A. BONUS AUTOCALLABLE CAP PROTECTED PLUS CERTIFICATES DI STILE 1 TIPOLOGIA A SU INDICE EURO STOXX 50®" e "BANCA IMI S.P.A. BONUS AUTOCALLABLE PLUS CERTIFICATES SU INDICE EURO STOXX 50®"

Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	europeo
Modalità di negoziazione:	per gli Strumenti Finanziari la data di negoziazione ex-diritto al pagamento dell'importo periodico, per le record date pari o antecedenti al 7 ottobre 2014, decorre dal secondo giorno di mercato aperto antecedente le rispettive record date, mentre per le record date successive al 7 ottobre 2014, decorre dal primo giorno di mercato aperto antecedente le rispettive record date
Data di rilevazione per la determinazione dell'importo di liquidazione a scadenza:	poichè la data di rilevazione finale per la determinazione dell'importo di liquidazione è fissata in anticipo rispetto la data di scadenza si applica l'art. IA.2.9.6 comma 2 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa.

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 18/07/2014, gli strumenti finanziari '"BANCA IMI S.P.A. BONUS AUTOCALLABLE CAP PROTECTED PLUS CERTIFICATES DI STILE 1 TIPOLOGIA A SU INDICE EURO STOXX 50®" e "BANCA IMI S.P.A. BONUS AUTOCALLABLE PLUS CERTIFICATES SU INDICE EURO STOXX 50®"' (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Estratto del prospetto di quotazione dei Securitised Derivatives

Num. Serie	Codice Isin	Trading Code	Instrument Id	Descrizione	Sottostante	Tipologia	Strike	Data Scadenza	Parità	Quantità	Lotto Negoziazione	EMS	Prima Barriera	Cap
1	IT0005013716	I01647	762698	BI EUS50CCPBON3244,6ACB3244,6E300517	EURO STOXX 50® (Codice Bloomberg: <SX5E Index>)	Inv	3244,6	30/05/17	0,308204	11998	1	3	3244,6	3569,06
2	IT0005023475	I01654	762699	BI EUS50CCPBON3244,6AB2271,22E050617	EURO STOXX 50® (Codice Bloomberg: <SX5E Index>)	Inv	3244,6	05/06/17	0,03082	1986865	1	26	2271,22	

Num. Serie	Prima Barriera %	Bonus/Strike %	Cap %	Rebate	Livello Protezione %	Livello Iniziale
1	100	110	110	50	70	3244,6
2	70	107,9		3,95		3244,6

Sede legale in Largo Mattioli 3, 20121 Milano
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.
Capitale Sociale Euro 962.464.000
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

CONDIZIONI DEFINITIVE

DI QUOTAZIONE

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione dei *Bonus Certificates* emessi da Banca IMI S.p.A. ai sensi del Programma *Bonus Certificates*

Banca IMI S.p.A. *Bonus Autocallable Cap Protected Plus* su Indice *EURO STOXX 50®*

"BANCA IMI S.P.A. *BONUS AUTOCALLABLE CAP PROTECTED PLUS CERTIFICATES* DI STILE 1 TIPOLOGIA A SU INDICE *EURO STOXX 50®*"

(ISIN IT0005013716)

E

"BANCA IMI S.P.A. *BONUS AUTOCALLABLE PLUS CERTIFICATES* SU INDICE *EURO STOXX 50®*"

(ISIN IT0005023475)

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Si precisa che:

(a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata (la "Direttiva Prospetto"), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base – pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 10 ottobre 2013 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0080014/13 del 9 ottobre 2013 – come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 6 giugno 2014;

(b) a norma dell'articolo 14 della Direttiva Prospetto, il Prospetto di Base ed il relativo Supplemento sono disponibili sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com;

(c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base "*Bonus Certificates* su Azioni, Indici, Merci, *Futures* su Merci, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci, Panieri di *Futures* su Merci, Panieri di Tassi di Cambio, Panieri di Tassi di Interesse e Panieri di Fondi", come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 6 giugno 2014, al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente ed all'ammissione a quotazione, prima di qualsiasi decisione sull'investimento; e

(d) alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato securitised derivatives exchange – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. dei *certificates* oggetto del presente Programma *Bonus Certificates* con provvedimento n. LOL-001357 del 17 settembre 2012, come confermato con provvedimento n. LOL–001450 del 14 dicembre 2012 e con provvedimento n. LOL-001744 del 23 settembre 2013.

Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei "Banca IMI S.p.A. *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates* di Stile 1 Tipologia A su Indice *EURO STOXX 50*®" e dei "Banca IMI S.p.A. *Bonus Autocallable Plus Certificates* su Indice *EURO STOXX 50*®" con provvedimento n. LOL-002076 del 15 luglio 2014.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Borsa Italiana S.p.A. e alla CONSOB in data 17 luglio 2014.

1. Condizioni e caratteristiche dei "Banca IMI S.p.A. *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates* di Stile 1 Tipologia A su Indice *EURO STOXX 50*®" e dei "Banca IMI S.p.A. *Bonus Autocallable Plus Certificates* su Indice *EURO STOXX 50*®" oggetto di quotazione.

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
Conflitti di interesse	Non vi sono ulteriori conflitti di interesse rispetto a quanto indicato nel Prospetto di Base.
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI	
Codice ISIN	Banca IMI S.p.A. *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates* di Stile 1 Tipologia A su Indice *EURO STOXX 50*®: IT0005013716. Banca IMI S.p.A. *Bonus Autocallable Plus Certificates* su Indice *EURO STOXX 50*®: IT0005023475.
Caratteristiche dei Certificati	Le presenti Condizioni Definitive sono relative all'ammissione a quotazione di: - Banca IMI S.p.A. *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates* di Stile 1 Tipologia A su Indice *EURO STOXX 50*® (i "***Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates***"); e - Banca IMI S.p.A. *Bonus Autocallable Plus Certificates* su Indice *EURO STOXX 50*® (i "***Bonus Autocallable Plus Certificates***"); emessi da Banca IMI S.p.A. (l'"**Emittente**") (congiuntamente denominati "***Bonus Certificates***", o i "***Certificates***", o i "**Certificati**") nell'ambito del Programma "*Bonus Certificates*". Si informa che i Certificati oggetto di ammissione alla quotazione sono stati precedentemente offerti al pubblico, e in particolare: ***Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*** (i) le condizioni definitive relative all'offerta sono state pubblicate mediante deposito presso CONSOB in data 28 aprile 2014, (ii) l'offerta si è svolta in sede dal 29 aprile 2014 al 28 maggio 2014 e fuori sede dal 29 aprile 2014 al 21 maggio 2014, (iii) il Prezzo di Sottoscrizione era pari a 1000 Euro, (iv) gli investitori assegnatari dei Certificati sono stati n. 685, e (v) il numero dei Certificati assegnati è stato di n. 11.998. ***Bonus Autocallable Plus Certificates*** (i) le condizioni definitive relative all'offerta sono state pubblicate mediante deposito presso CONSOB in data 13 maggio 2014, (ii) l'offerta si è svolta in sede dal 14 maggio 2014 al 29 maggio 2014 e fuori sede dal 14 maggio 2014 al 22 maggio 2014, (iii) il Prezzo di Sottoscrizione era pari a 100 Euro, (iv) gli investitori assegnatari dei Certificati sono stati n. 4.277, e

	(v) il numero dei Certificati assegnati è stato di n. 1.986.865.
Tipologia	"*Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates di Stile 1 Tipologia A*" e "*Bonus Autocallable Plus Certificates*".
Autorizzazioni relative all'emissione	L'emissione dei Certificati è stata deliberata nelle seguenti date: *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 9 aprile 2014; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 8 maggio 2014.
Data di Emissione	I Certificati sono stati emessi nelle seguenti date: *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 30 maggio 2014; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 3 giugno 2014.
Data di Scadenza	*Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 30 maggio 2017; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 5 giugno 2017.
Valuta di Riferimento	Euro.
Data di Determinazione	30 maggio 2014.
Giorno di Valutazione	*Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 23 maggio 2017; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 29 maggio 2017.
Valore di Riferimento Iniziale	Pari a: *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 3.244,60; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 3.244,60. Il Valore di Riferimento Iniziale è stato rilevato sulla base del livello di chiusura dell'Attività Sottostante alla Data di Determinazione.
Valore di Riferimento Finale* ***** *Si segnala che il Valore di Riferimento Finale non è al momento determinabile. Tale valore sarà rilevato dall'Agente di Calcolo alla scadenza secondo i criteri indicati nel Prospetto di Base e nelle presenti Condizioni Definitive.*	Pari al livello di chiusura dell'Attività Sottostante al Giorno di Valutazione.
Livello *Bonus*	Pari al prodotto tra la Percentuale Bonus ed il Valore di Riferimento Iniziale. Pari a: *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 3.569,060; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 3.500,923.

Percentuale *Bonus*	*Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 110%; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 107,90%.
Livello *Cap*	In caso di *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates* pari al Livello *Bonus.*
Periodo di Valutazione *Autocallable* in relazione alla rilevazione dell'Evento di Esercizio Anticipato	*Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 24 maggio 2016; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 27 maggio 2016. Il verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato verrà rilevato sulla base del Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel relativo Periodo di Valutazione Autocallable. In particolare, l'Evento di Esercizio Anticipato si realizzerà qualora il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante sia pari o superiore al rispettivo Livello di Esercizio Anticipato.
Livello di Esercizio Anticipato	100% del Valore di Riferimento Iniziale. Pari a: *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 3.244,60; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 3.244,60.
Importo di Esercizio Anticipato	*Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 1050 Euro; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 103,95 Euro.
Livello Barriera	*Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 100% del Valore di Riferimento Iniziale. Pari a 3.244,60; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 70% del Valore di Riferimento Iniziale. Pari a 2.271,220.
Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera	*Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 23 maggio 2017; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 29 maggio 2017. Il verificarsi dell'Evento Barriera verrà rilevato sulla base del livello di chiusura dell'Attività Sottostante nel rispettivo Giorno di Valutazione. In particolare l'Evento Barriera si realizzerà qualora il Valore di Riferimento Finale sarà inferiore al rispettivo Livello Barriera.
Livello di Protezione	In caso di *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates* pari al 70% del Valore di Riferimento Iniziale. Pari a 2.271,220.
Giorno di Pagamento *Plus*	*Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 1 giugno 2015; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 3 giugno 2015.

Importo *Plus*	*Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 50 Euro in relazione al Giorno di Pagamento Plus; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 3,95 Euro in relazione al Giorno di Pagamento Plus.
Multiplo	Pari al rapporto tra il Prezzo di Sottoscrizione ed il Valore di Riferimento Iniziale Pari a: *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 0,308204; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 0,030820.
Formula per il Calcolo dell'Importo di Liquidazione	***Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*** Alla scadenza, l'investitore riceverà, per ciascun Lotto Minimo di Esercizio, un Importo di Liquidazione così calcolato: A) **Se durante il Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, non si è verificato l'Evento Barriera e quindi il Valore di Riferimento Finale è risultato maggiore o uguale al Livello Barriera**: *(Livello Cap * Multiplo) * Lotto Minimo di Esercizio* B) **Se durante il Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera si è verificato l'Evento Barriera e quindi il Valore di Riferimento Finale è risultato inferiore, almeno una volta, al Livello Barriera:** *{[Max (Valore di Riferimento Finale; Livello di Protezione)] x Multiplo} x Lotto Minimo di Esercizio* ***Bonus Autocallable Plus Certificates*** Alla scadenza, l'investitore riceverà, per ciascun Lotto Minimo di Esercizio, un Importo di Liquidazione così calcolato: A) **Se durante il Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, non si è verificato l'Evento Barriera e quindi il Valore di Riferimento Finale è risultato maggiore o uguale al Livello Barriera**: *{Max [Livello Bonus; Valore di Riferimento Finale] * Multiplo} * Lotto Minimo di Esercizio* B) **Se durante il Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera si è verificato l'Evento Barriera e quindi il Valore di Riferimento Finale è risultato inferiore, almeno una volta, al Livello Barriera**: (Valore di Riferimento Finale x Multiplo) x Lotto Minimo di Esercizio
Attività Sottostante	L'Attività Sottostante dei *Bonus Certificates* è costituita dall'Indice *EURO STOXX 50®* L'indice *EURO STOXX 50®* (*Price Index*) è un indice azionario calcolato e pubblicato da *Stoxx Ltd* (*Sponsor* dell'indice). L'indice *EURO STOXX 50®* (*Price Index*) é un indice borsistico ponderato in

<table>
<tr><td></td><td>base alla capitalizzazione dei titoli, e comprende 50 blue chips di borse valori appartenenti alla cosiddetta zona Euro. Questo indice appartiene ad una serie di indici (STOXX®) calcolati e promossi da una joint venture tra Deutsche Börse AG, Swiss Exchange e Paris Bourse SBF SA (i “Partners”). In particolare, l’indice EURO STOXX 50® é un indice sviluppato per fornire un benchmark affidabile e generale per tutti i mercati della zona Euro e i titoli facenti parte dell’indice EURO STOXX 50® (Price Index) sono selezionati considerando dimensioni (ovvero capitalizzazione), liquidità e peso nel settore di appartenenza del titolo. L’indice EURO STOXX 50® (Price Index) é operativo dal 31 Dicembre 1991 (valore iniziale di 1.000 punti) ed al fine di assicurare la corretta gestione ed evoluzione della composizione dell’indice EURO STOXX 50® (Price Index), é stato costituito un consiglio di sorveglianza (il “Supervisory Board”) composto da quattro membri. Il Supervisory Board é il solo responsabile delle decisioni concernenti la composizione e l’accuratezza dell’indice EURO STOXX 50® (Price Index); in particolare é responsabile del cambio del metodo di calcolo</td></tr>
<tr><td>Reperibilità delle informazioni sull'Attività Sottostante</td><td>La tabella che segue riporta l'Attività Sottostante dei Bonus Certificates, nonché le relative pagine Bloomberg e Reuters:

<table>
<tr><th>Attività Sottostante</th><th>Ticker Bloomberg</th><th>Ric Reuters</th><th>Sito web dello Sponsor dell’Indice</th></tr>
<tr><td>EURO STOXX 50® (Price Index)</td><td><SX5E Index></td><td><.STOXX50E></td><td>www.stoxx.com</td></tr>
</table>

I livelli dell'Attività Sottostante sono riportati alle pagine Bloomberg e Reuters sopra indicate nonché sul sito web dello Sponsor www.stoxx.com

Le informazioni relative all'andamento dell’Attività Sottostante potrà essere reperita dall’investitore attraverso la stampa finanziaria, i portali di informazioni finanziarie presenti su internet e/o i data provider.

AVVERTENZE

STOXX Ltd (“STOXX”) non ha alcuna altra relazione con l'Emittente, eccetto i rapporti relativi alla concessione della licenza d’uso del marchio EURO STOXX 50® in relazione ai Bonus Certificates.

Di conseguenza, STOXX NON:

• sponsorizza, garantisce, vende o promuove i Bonus Certificates;

• raccomanda l'investimento nei Bonus Certificates o in altri strumenti finanziari;

• ha alcuna responsabilità per l'assunzione di qualsiasi decisione riguardo la durata, l'importo ed il prezzo dei Bonus Certificates;

• ha alcuna responsabilità riguardo l'amministrazione ed il marketing dei Bonus Certificates;</td></tr>
</table>

	• *ha interesse riguardo ai Bonus Certificates o agli interessi dei Portatori in relazione alla determinazione, composizione o calcolo dell'Indice, né ha alcun obbligo a provvedervi.*
	
	Pertanto, STOXX non avrà alcuna responsabilità in relazione ai Bonus Certificates.
	
	• *STOXX non rilascia, implicitamente o esplicitamente, alcuna garanzia riguardo ai Bonus Certificates e non garantisce, tra l'altro, quanto segue:*
	
	  • *le performances dei Bonus Certificates attese dai Portatori o da qualsiasi altra persona in relazione all'utilizzo dell'Indice ed i dati inclusi nell'Indice;*
	
	  • *l'accuratezza o completezza dell'Indice e dei suoi dati;*
	
	  • *la trasferibilità e l'adeguatezza per un fine o uso particolare dell'Indice e dei suoi dati;*
	
	• *STOXX non avrà alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni nella rilevazione dell'Indice e dei suoi dati.*
	
	• *In nessun caso STOXX avrà responsabilità riguardo a mancati profitti, risarcimenti, danni o perdite indirette, speciali e consequenziali, anche nell'ipotesi in cui STOXX fosse consapevole che tali circostanze potrebbero verificarsi.*
	
	Il contratto di licenza tra l'Emittente e STOXX è stato stipulato esclusivamente a beneficio dei medesimi contraenti e non avrà effetto alcuno a favore dei Portatori o di terzi.

***Sponsor* dell'Indice**	*STOXX Ltd.*
AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE	
Serie	2
Codice di negoziazione	*Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: I01647; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: I01654
Lotto Minimo di Negoziazione	1 *Certificate*
Prezzo dell'Attività Sottostante	*Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 3.169; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 3.169
Prezzo indicativo dei Certificati	*Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 95,40; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 96,63
Tasso *risk-free*	*Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 0,36%; e

	Bonus Autocallable Plus Certificates: 0,36%
Volatilità	*Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 18,20%; e *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 18,20%
Cash Settlement/ Physical delivery	*Cash Settlement*
Quantità	1.998.863 (quantità complessiva in relazione alle presenti Condizioni Definitive)
Stile	*Europeo*
Informazioni sulla quotazione	Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Certificati con provvedimento n. LOL-002076 in data 15 luglio 2014. La data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita dalla Borsa Italiana S.p.A., che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso trasmesso a due agenzie di stampa.

_____

Banca IMI S.p.A.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Tabella riepilogativa delle caratteristiche dei Certificati ammessi a quotazione

BANCA IMI S.P.A. BONUS AUTOCALLABLE CAP PROTECTED PLUS CERTIFICATES DI STILE 1 TIPOLOGIA A SU INDICE EURO STOXX 50®

(ISIN IT0005013716)

Serie	ISIN	Attività Sottostante	Data di Emissione	Data di Scadenza	Data di Determinazione	Giorno di Valutazione	Giorno di Pagamento Plus	Periodo di Valutazione Autocallable	Valore di Riferimento Iniziale	Livello Barriera	Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera	Livello di Esercizio Anticipato	Importo Plus	Importo di Esercizio Anticipato in relazione al Periodo di Valutazione Autocallable	Percentuale Bonus	Livello Bonus
1	IT0005013716	EURO STOXX 50® (Codice Bloomberg <SX5E Index>)	30/05/2014	30/05/2017	30/05/2014	23/05/2017	01/06/2015	24/05/2016	3.244,60	3.244,60	23/05/2017	3.244,60	50 EUR	1.050 EUR	110,00%	3.569,060

Livello Cap	Livello di Protezione	Codice di Negoziazione	Quantità	Multiplo	Cash Settlement / Physical delivery	Stile	Lotto minimo di negoziazione	Volatilità	Tasso risk free %	Livello Attività Sottostante	Prezzo Indicativo Certificate	Valuta di Emissione	Valuta di Riferimento	Sponsor dell'Attività Sottostante
3569,06	2.271,220	I01647	11.998	0,308204	Cash Settlement	Europ	1	18,20%	0,36	3.169	95,40	EUR	EUR	Stoxx Ltd

BANCA IMI S.P.A. BONUS AUTOCALLABLE PLUS CERTIFICATES SU INDICE EURO STOXX 50®

(ISIN IT0005023475)

Serie	ISIN	Attività Sottostante	Data di Emissione	Data di Scadenza	Data di Determinazione	Giorno di Valutazione	Giorno di Pagamento Plus	Periodo di Valutazione Autocallable	Valore di Riferimento Iniziale	Livello Barriera	Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera	Livello di Esercizio Anticipato	Importo Plus	Importo di Esercizio Anticipato in relazione al Periodo di Valutazione Autocallable	Percentuale Bonus
2	IT0005023475	EURO STOXX 50® (Codice Bloomberg <SX5E Index>)	03/06/2014	05/06/2017	30/05/2014	29/05/2017	03/06/2015	27/05/2016	3.244,60	2.271,220	29/05/2017	3.244,60	3,95 EUR	103,95 EUR	107,90%

Livello Bonus	Codice di Negoziazione	Quantità	Multiplo	Cash Settlement / Physical delivery	Stile	Lotto minimo di negoziazione	Volatilità	Tasso risk free %	Livello Attività Sottostante	Prezzo Indicativo Certificate	Valuta di Emissione	Valuta di Riferimento	Sponsor dell'Attività Sottostante
3.500,923	I01654	1.986.865	0,030820	Cash Settlement	Europ	1	18,20%	0,36	3.169	96,63	EUR	EUR	Stoxx Ltd

ALLEGATO - NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

Sezione A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE		
A.1	**Avvertenze**	*La presente Nota di Sintesi è relativa ai "Bonus Certificates" (i "**Certificati**") descritti nelle Condizioni Definitive cui la presente Nota di Sintesi è allegata. La presente Nota di Sintesi specifica le informazioni relative ai Certificati descritte a livello generale nella Nota di Sintesi del Prospetto di Base pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 10 ottobre 2013 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0080014/13 del 9 ottobre 2013, come di volta in volta eventualmente modificato dai relativi supplementi, unitamente alle informazioni rilevanti contenute nelle Condizioni Definitive. La Nota di Sintesi dovrebbe essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base ed è finalizzata ad aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire nei Certificati, ma non può sostituire il Prospetto di Base. Qualsiasi decisione di investimento nei Certificati dovrebbe basarsi sull'esame del Prospetto di Base completo, incluso qualsiasi documento incorporato per riferimento e le Condizioni Definitive.* *La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le relative eventuali traduzioni, ma soltanto qualora la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto ovvero non offra, se letta congiuntamente alle altre sezioni del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire nei Certificati.* *Si segnala che, qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento.*
A.2	**Consenso all'utilizzo del Prospetto da parte di altri intermediari per la successiva rivendita o per il collocamento finale dei Certificati**	*Non applicabile - L'Emittente non acconsente all'utilizzo del presente Prospetto di Base, né intende assumersi alcuna responsabilità per il suo contenuto, relativamente a una successiva rivendita o al collocamento finale dei Certificates da parte di qualsiasi intermediario finanziario.*
Sezione B – EMITTENTE ED EVENTUALI GARANTI		
B.1	**Denominazione legale e commerciale dell'emittente**	La denominazione legale dell'Emittente è Banca IMI S.p.A., o in forma abbreviata anche IMI S.p.A.. La denominazione commerciale dell'Emittente coincide con la sua denominazione legale.
B.2	**Domicilio e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera l'emittente e suo paese di costituzione**	L'Emittente è una banca italiana costituita in forma di società per azioni. La sede legale ed amministrativa dell'Emittente è in Largo Mattioli 3, 20121 Milano. L'Emittente ha uffici in Roma e Napoli e una filiale a Londra, 90 Queen Street, London EC4N1SA, Regno Unito. L'Emittente è costituito ed opera ai sensi della legge italiana. L'Emittente è iscritto nel Registro delle Imprese di Milano al n. 04377700150. L'Emittente è inoltre iscritto all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero meccanografico 5570 ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'Emittente, sia in quanto banca sia in quanto appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è assoggettato a vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia. L'Emittente è inoltre società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A..
B.4b	**Tendenze note riguardanti l'emittente e i settori in cui opera**	L'Emittente non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.
B.5	**Gruppo di cui fa parte l'Emittente e posizione che esso occupa**	L'Emittente è società parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (il "Gruppo"), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., capogruppo del gruppo bancario, ed è controllato direttamente al 100% del proprio capitale sociale dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.. Banca IMI mira ad offrire alla clientela una gamma completa di prodotti e di servizi appositamente studiati per soddisfare al meglio le esigenze della clientela e rappresenta il punto di riferimento per tutte le strutture del Gruppo relativamente ai prodotti di competenza. Banca IMI svolge le proprie attività in stretto coordinamento con le unità organizzative di relazione della Divisione Corporate e Investment Banking e le altre unità di relazione o società del Gruppo Intesa Sanpaolo.
B.9	**Previsione o stima degli utili**	*Non applicabile* - Non è effettuata una previsione o stima degli utili.
B.10	**Eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione**	La società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d'impresa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 ed al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa. La società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d'impresa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 ed al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.

B.12	**Informazioni finanziarie selezionate relative all'Emittente**	Si riportano nelle sottostanti tabelle selezionati dati ed indicatori patrimoniali economici e finanziari relativi all'Emittente, sia su base non consolidata che consolidata, nonché i principali indicatori di rischiosità creditizia. Tali dati ed indicatori sono desunti dal bilancio consolidato e dal bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2013 sottoposti a revisione contabile e dalla relazione finanziaria trimestrale relativamente al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 non sottoposta a revisione contabile.

Informazioni finanziarie selezionate relative all'Emittente su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012

Tabella 1. Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012.

A. *Su base individuale*

	31.12.2013	**31.12.2012**
Tier 1 capital ratio	14,67%	13,41%
Core Tier 1	14,67%	13,41%
Total capital ratio	14,67%	13,52%
Attività di rischio ponderate (importi in Euro/milioni)	Euro 18.399,4	Euro 20.792
Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)		
Patrimonio di base (Tier 1)	Euro 2.698,4	Euro 2.789,1
Patrimonio supplementare (Tier 2)		Euro 2,3
Patrimonio totale	Euro 2.698,4	Euro 2.811,0

B. *Su base consolidata*

	31.12.2013	**31.12.2012**
Tier 1 capital ratio	n.a.	n.a.
Core Tier 1	n.a.	n.a.
Total capital ratio	n.a.	n.a.
Attività di rischio ponderate (importi in Euro/milioni)	n.a.	n.a.
Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)		
Patrimonio di base (Tier 1)	n.a.	n.a.
Patrimonio supplementare (Tier 2)	n.a.	n.a.

In quanto l'Emittente non è capogruppo di Gruppo bancario, è omessa la presentazione di dati patrimoniali e rischi ispirati alla vigilanza regolamentare su base consolidata.

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali indicati nelle tabelle che precedono sono stati calcolati in conformità con le disposizioni normative in vigore alla data del 31 dicembre 2013. A tale data , il Total capital ratio è superiore all'8%, che è il limite minimo regolamentare. Dall'1 gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova normativa di vigilanza c.d. Basilea 3.

Tabella 2. Principali indicatori di rischiosità creditizia su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012

A. *Su base individuale*

	31.12.2013	**31.12.2012**
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie totali Finanza Strutturata	16,90%	3,80%
Rettifiche collettive/esposizioni creditizie *in bonis* Finanza Strutturata	1,20%	1,70%

Sofferenze lorde/impieghi lordi	0,47%	0,17%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,14%	0,04%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	5,03%	2,05%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,90%	1,69%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	23,62%	18,48%
Rapporto di copertura delle sofferenze	70,14%	77,98%
Sofferenze nette/patrimonio netto	1,26%	0,25%

B. *Su base consolidata*

	31.12.2013	**31.12.2012**
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie totali Finanza Strutturata	16,90%	3,80%
Rettifiche collettive/ esposizioni creditizie *in bonis* Finanza Strutturata	1,20%	1,70%
Sofferenze lorde/impieghi lordi	0,47%	0,17%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,14%	0,04%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	5,04%	2,06%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,91%	1,69%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	23,62%	18,48%
Rapporto di copertura sofferenze	70,14%	77,98%
Sofferenze nette/patrimonio netto	1,30%	0,25%

Si riportano di seguito i principali indicatori di rischiosità creditizia medi di sistema relativi ai primi cinque gruppi bancari al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2012[1].

	31.12.2013	**31.12.2012**
Sofferenze lorde/impieghi lordi	9,4%	7,7%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	16,6%	14,0%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	44,6%	41,1%
Rapporto di copertura sofferenze	58,6%	56,1%

Tabella 3. Principali dati del conto economico su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012

[1] Fonte: Banca d'Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 – maggio 2014 e n. 5 – aprile 2013. I dati sono riferiti ai gruppi bancari e ricomprendono le filiali all'estero di banche italiane ed i soggetti non bancari: sono escluse le filiali di banche estere che operano in Italia. Si precisa che, alla data del presente documento, non è possibile comparare i principali indicatori di rischiosità creditizia dell'Emittente con quelli di altra banca italiana avente stessa classe di appartenenza e analoga tipologia di operatività.

A. *Su base individuale*

Importi in Euro/milioni	**31.12.2013**	**31.12.2012**	**Variazione percentuale**
Margine di interesse	561,0	560,9	0,0%
Margine di intermediazione	1.261,0	1.462,4	-13,8%
Costi operativi	353,3	349,4	1,1%
Risultato netto della gestione finanziaria	992,7	1.352,5	-26,6%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	458,7	1.003,0	-54,3%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	144,7	641,0	-77,4%
Utile d'esercizio	144,7	641,0	-77,4%

B. *Su base consolidata*

Importi in Euro/milioni	**31.12.2013**	**31.12.2012**	**Variazione percentuale**
Margine di interesse	569,4	567,1	0,4%
Margine di intermediazione	1.277,4	1.475,4	-13,4%
Costi operativi	366,7	362,2	1,2%
Risultato netto della gestione finanziaria	1.009,2	1.364,9	-26,1%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	466,2	1.007,1	-53,7%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	146,9	642,5	-77,1%
Utile d'esercizio	146,9	642,5	-77,1%

Tabella 4. Principali dati dello stato patrimoniale su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012

A. *Su base individuale*

Importi in Euro/milioni	**31.12.2013**	**31.12.2012**	**Variazione percentuale**
Impieghi netti[2]	28.623,7	22.584,8	26,7%
Raccolta netta	31.829,3	26.471,0	20,2%
Raccolta indiretta		-	n.a.
Attività finanziarie	61.425,4	75.938,7	-19,1%
Totale attivo	137.743,8	151.428,8	-9,0%
Patrimonio netto	3.142,9	3.382,3	-7,1%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

B. *Su base consolidata*

[2] L'aggregato è costituito da Crediti verso clienti e Attività finanziarie detenute per la negoziazione, al netto delle Passività finanziarie detenute per la negoziazione.

Importi in Euro/milioni	31.12.2013	31.12.2012	Variazione percentuale
Impieghi netti[3]	28.676,9	22.653,2	26,6%
Raccolta netta	31.781,6	26.435,7	20,2%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	61.451,7	75.973,7	-19,1%
Totale attivo	138.061,1	151.792,5	-9,0%
Patrimonio netto	3.236,1	3.477,1	-6,9%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

Informazioni finanziarie selezionate relative all'Emittente su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014

Tabella 1. Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014

A. *Su base individuale*

	31.03.2014
Capitale primario di Classe 1 (CET1) (in Euro/milioni)	Euro 2.585,6
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1) (in Euro/milioni)	-
Capitale di Classe 2 (T2) (in Euro/milioni)	-
Total capital (in Euro/milioni)	Euro 2.585,6
Attività di rischio ponderate (in Euro/milioni)	Euro 24.545,0
Total capital ratio	10,53%
Attività di rischio ponderate/ Totale attivo	16,99%

B. *Su base consolidata*

	31.03.2014
Capitale primario di Classe 1 (CET1) (in Euro/milioni)	n.a.
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1) (in Euro/milioni)	n.a.
Capitale di Classe 2 (T2) (in Euro/milioni)	n.a.
Total capital (in Euro/milioni)	n.a.
Attività di rischio ponderate (in Euro/milioni)	n.a.
Total capital ratio	n.a.
Attività di rischio ponderate/ Totale attivo	n.a.

In quanto l'Emittente non è capogruppo di Gruppo bancario, è omessa la presentazione di dati patrimoniali e rischi ispirati alla vigilanza regolamentare su base consolidata.

[3] L'aggregato è costituito da Crediti verso clienti e Attività finanziarie detenute per la negoziazione, al netto delle Passività finanziarie detenute per la negoziazione.

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali indicati nelle tabelle che precedono sono stati calcolati in conformità con le disposizioni normative in vigore a far data dall'1 gennaio 2014, data alla quale è entrata in vigore la nuova normativa di vigilanza c.d. Basilea 3. Il livello minimo di coefficienti di capitale primario di Classe 1 (*CET1 Ratio*), di capitale di classe 1 (*Tier 1 ratio*) e di capitale totale (*Total capital ratio*) prescritto dalla nuova normativa a regime è rispettivamente pari al 7%, 8,5% e 10,5%.

Tabella 2. Principali indicatori di rischiosità creditizia su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014 (confrontati con il 31 dicembre 2013)

A. Su base individuale

	31.03.2014	**31.12.2013**
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie totali Finanza Strutturata	17,00%	16,90%
Rettifiche collettive/ esposizioni creditizie *in bonis* Finanza Strutturata	1,70%	1,20%
Sofferenze lorde/impieghi lordi	0,39%	0,47%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,13%	0,14%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	4,76%	5,04%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,74%	3,91%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	22,65%	23,62%
Rapporto di copertura sofferenze	67,36%	70,14%
Sofferenze nette/patrimonio netto	1,18%	1,30%
Costo del credito annualizzato (esposizioni per cassa)	0,87%	1,18%

B. *Su base consolidata*

	31.03.2014	**31.12.2013**
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie totali Finanza Strutturata	17,00%	16,90%
rettifiche collettive/ esposizioni creditizie *in bonis* Finanza Strutturata	1,70%	1,20%
Sofferenze lorde/impieghi lordi	0,39%	0,47%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,13%	0,14%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	4,75%	5,03%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,72%	3,90%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	22,65%	23,62%
Rapporto di copertura sofferenze	67,36%	70,14%
Sofferenze nette/patrimonio netto	1,14%	1,26%
Costo del credito annualizzato (esposizioni per cassa)	0,87%	1,18%

Tabella 3. Principali dati del conto economico su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014 (confrontati con il 31 marzo 2013)

A. *Su base individuale*

Importi in Euro/milioni	**31.03.2014**	**31.03.2013**	**Variazione percentuale**
Margine di interesse	167.764,7	129.644,6	29,4%

Margine di intermediazione	418.590,7	369.877,0	13,2%
Costi operativi	96.531,1	89.164,9	8,3%
Risultato netto della gestione finanziaria	377.998,6	320.573,7	17,9%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	281.467,5	231.408,8	21,6%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	178.467,5	146.408,8	21,9%

B. Su base consolidata

Importi in Euro/milioni	**31.03.2014**	**31.03.2013**	**Variazione percentuale**
Margine di interesse	168.101	130.579	28,7%
Margine di intermediazione	424.929	371.774	14,3%
Costi operativi	99.726	92.410	7,9%
Risultato netto della gestione finanziaria	384.337	322.471	19,2%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	285.396	230.919	23,6%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	180.496	145.036	24,4%

Tabella 4. Principali dati dello stato patrimoniale su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014 (confrontati con il 31 marzo 2013)

A. *Su base individuale*

Importi in Euro/milioni	**31.03.2014**	**31.12.2013**	**Variazione percentuale**
Impieghi netti	30.072,6	28.623,7	5,1%
Raccolta netta	33.968,4	31.829,3	6,7%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	66.587,0	61.425,4	8,4%
Totale attivo	144.428,0	137.743,8	4,9%
Patrimonio netto	3.329,2	3.142,9	5,9%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

B. Su base consolidata

Importi in Euro/milioni	**31.03.2014**	**31.12.2013**	**Variazione percentuale**
Impieghi netti	30.188,3	28.676,9	5,3%
Raccolta netta	33.957,9	31.781,6	6,8%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	66.624,7	61.451,7	8,4%
Totale attivo	144.927,8	138.061,1	5,0%

Patrimonio netto	3.424,4	3.236,1	5,8%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

Esposizione al rischio di credito sovrano

Al 31 dicembre 2013, l'esposizione al rischio di credito Sovrano dell'Emittente ammonta nel complesso ad Euro 14,3 miliardi, ed è rappresentata per il 91% circa dalla Repubblica Italiana e per il 3% circa dalla Spagna.

Come previsto dai principi contabili internazionali (in particolare IAS 1 e IFRS 7) con specifico riferimento alle informazioni da rendere sulle esposizioni al rischio di credito Sovrano (quale emittente di titoli di debito, controparte di contratti derivati OTC, reference entity di derivati di credito e financial guarantees), si fornisce il dettaglio delle esposizioni vantate da Banca IMI al 31 dicembre 2013.

*****

Si fa presente che tali dati non sono indicativi del futuro andamento dell'Emittente.
Non vi è alcuna garanzia che eventuali futuri andamenti negativi dell'Emittente non abbiano alcuna incidenza negativa sul regolare svolgimento dei servizi d'investimento prestati dall'Emittente o sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi di pagamento alle scadenze contrattualmente convenute.

Alla data di approvazione del Prospetto di Base, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione nè si sono verificati sostanziali cambiamenti negativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione.

B.13	**Fatti recenti relativi all'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità**	Alla data di approvazione del Prospetto di Base, non si sono verificati eventi recenti nella vita dell'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.
B.14	**Dipendenza dell'Emittente da altri soggetti all'interno del gruppo**	L'Emittente appartiene al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ed è società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A..
B.15	**Descrizione delle principali attività dell'Emittente**	Banca IMI S.p.A., investment bank appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è frutto dell'integrazione tra la società già Banca d'Intermediazione Mobiliare S.p.A. e Banca Caboto S.p.A., che rientra nel più ampio quadro di razionalizzazione delle attività e delle società facenti parte dei preesistenti gruppi bancari Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Oltre che in Italia, dove ha sede principale a Milano e uffici a Roma, Banca IMI è operativa a Londra, in Lussemburgo – per il tramite della propria controllata IMI Investments - e a New York – per il tramite della controllata Banca IMI Securities Corp. Le strutture organizzative di business sono articolate in quattro macro-aree: Capital Markets, Finance & Investments, Investment Banking e Structured Finance. L'attività di Capital Markets comprende, oltre all'intera offerta di servizi di negoziazione - raccolta ordini, esecuzione e regolamento - alla clientela, l'attività di consulenza specialistica sulla gestione dei rischi finanziari ad aziende, banche e istituzioni finanziarie, l'attività di assistenza rivolta a banche e istituzioni finanziarie nella strutturazione di prodotti di investimento indirizzati alla propria clientela retail - obbligazioni indicizzate, strutturate, polizze index linked - , l'attività di specialist sui titoli di Stato italiani e di market maker sui titoli di stato e sulle principali obbligazioni italiane ed europee e su derivati quotati. Le attività di Finance & Investments, a carattere più strutturale, comprendono le funzioni di tesoreria, portafoglio di investimento e direzionale, emissioni obbligazionarie. L'attività di Investment Banking comprende l'attività di collocamento di titoli azionari, di titoli obbligazionari di nuova emissione (investment grade e high yield bonds) e di strumenti ibridi (convertible bonds) nonché l'attività di consulenza nel campo dell'M&A (merger and acquisition ossia fusioni e acquisizioni) e più in generale dell'advisory tramite la promozione, lo sviluppo e l'esecuzione delle principali operazioni di fusione, acquisizione, dismissione e ristrutturazione. L'attività di Structured Finance comprende l'offerta di prodotti e servizi di finanziamenti complessi a favore di società operanti nei settori Energy, Telecom Media & Technology e Transportation e per lo sviluppo delle infrastrutture collegate a questi settori, di acquisition finance, di operazioni di finanziamento strutturato per il mercato immobiliare domestico e internazionale, di corporate lending, le attività, a supporto e a servizio della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, finalizzate a originare, organizzare, strutturare e perfezionare operazioni di Finanza Strutturata, l'acquisizione di mandati di loan agency.
B.16	**Compagine sociale e legami di controllo**	Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene direttamente il 100% del capitale sociale dell'Emittente, pari a Euro 962.464.000 interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 962.464.000 azioni ordinarie. Banca IMI S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., nonché società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, di cui Intesa Sanpaolo S.p.A. è capogruppo.
Sezione C – STRUMENTI FINANZIARI		
C.1	**Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi eventuali codici di identificazione degli strumenti finanziari**	I *Bonus Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano, qualora sia "*in the money*", viene esercitata solamente alla scadenza in maniera automatica. E' tuttavia prevista nella struttura dei Certificati un'opzione di esercizio anticipato, essendo applicabile la caratteristica *Autocallable*. I *Bonus Certificates* sono inquadrabili nella categoria degli *investment certificates* di classe B, ossia quegli strumenti finanziari derivati cartolarizzati che incorporano una o più opzioni accessorie. La tipologia base di *Certificates* emessa ai sensi del Programma è *Bonus Certificates*. Nella denominazione delle tipologie sopra riportate, sono indicate le seguenti caratteristiche: *Cap di Stile 1 Tipologia A, Protected, Plus e Autocallable.* Pertanto, i Certificati hanno la seguente denominazione: - *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates di Stile 1 Tipologia A; e* - *Bonus Autocallable Plus Certificates* Il codice identificativo ISIN è: in relazione ai *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: IT0005013716; e in relazione ai *Bonus Autocallable Plus Certificates*: IT0005023475. Il relativo Lotto Minimo di Esercizio è 1.
C.2	**Valuta di emissione degli strumenti finanziari**	I Certificati sono denominati in Euro.

C.5	**Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari**	I *Certificates* non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia. Tuttavia i *Certificates* che saranno emessi nell'ambito del Programma non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America ("***Securities Act***") né delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei *Certificates* non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.
C.8	**Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, compreso il ranking e le restrizioni a tali diritti**	I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento in contanti (c.d. *cash settlement*) di determinati importi in Euro - l'Importo di Liquidazione, l'Importo di Esercizio Anticipato e l'Importo *Plus* - che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza. Non è pertanto prevista la consegna fisica dell'Attività Sottostante (c.d. *physical delivery*). I *Certificates,* essendo di stile europeo, saranno esercitati automaticamente alla Data di Scadenza, tranne in caso di esercizio anticipato. Il Portatore ha la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando un'apposita Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione. I diritti derivanti dai *Certificates* costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dell'Emittente. Non sussistono clausole di postergazione dei diritti inerenti ai *Certificates* rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente.
C.11	**Ammissione a quotazione dei Certificati**	L'Emittente ha proceduto all'offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie e ha richiesto per tali Serie l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("***SeDeX***"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. o presso sistemi multilaterali di negoziazione.
C.15	**Incidenza dell'andamento dell'Attività Sottostante sul valore dei Certificati**	Il valore dei *Certificates* è legato all'andamento dell'Attività Sottostante e da altri fattori quali la volatilità, i dividendi attesi, i tassi di interesse e il tempo trascorso dalla Data di Emissione.
C.16	**La data di scadenza degli strumenti derivati – la data di esercizio o la data di riferimento finale**	I *Certificates* hanno durata corrispondente alla relativa Data di Scadenza, stabilita per le seguenti date: - in relazione ai *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 30 maggio 2017; e - in relazione ai *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 5 giugno 2017 La data di esercizio dei Certificati coincide con la Data di Scadenza, salvo qualora si verifichi un Evento di Esercizio Anticipato.
C.17	**Descrizione delle modalità di regolamento degli strumenti derivati**	L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico dei *Certificates* mediante regolamento in contanti e il pagamento dell'Importo di Liquidazione, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore aperto dall'intermediario negoziatore presso l'Agente per la Compensazione.
C.18	**Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati**	I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento di determinati importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza. **1. Importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie** **IMPORTO DI ESERCIZIO ANTICIPATO** Nel corso della durata dei *Bonus Certificates* è prevista la possibilità di un esercizio anticipato automatico, qualora si verifichi un Evento di Esercizio Anticipato. In tal caso, il *certificate* si estinguerà anticipatamente e il Portatore avrà diritto a percepire – nel Giorno di Pagamento Anticipato - il pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato pari a: - in relazione ai *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 1050 Euro; e - in relazione *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 103,95 Euro. Si segnala che, ai fini delle presenti Serie, il Livello di Esercizio Anticipato è pari a 100% del Valore di Riferimento Iniziale pari a: - in relazione ai *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 3.244,60; - in relazione ai *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 3.244,60. Il Periodo di Valutazione *Autocallable* è previsto per: - in relazione *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 24 maggio 2016; e - in relazione *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 27 maggio 2016 L'Evento di Esercizio Anticipato si verificherà qualora nel Periodo di Valutazione *Autocallable*, il Valore di Riferimento

		sarà pari o superiore al Livello di Esercizio Anticipato. *** **IMPORTO *PLUS*** Nel corso della durata dei Certificati, è previsto, indipendentemente dal verificarsi di qualsiasi evento, il pagamento di un Importo *Plus* pari a: - in relazione ai *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 50 Euro in relazione al Giorno di Pagamento *Plus* previsto per il 1 giugno 2015 - in relazione ai *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 3,95 Euro in relazione al Giorno di Pagamento Plus previsto per il 3 giugno 2015. ***** **2. Importi da corrispondersi alla scadenza, qualora non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato** **IMPORTO DI LIQUIDAZIONE** ***Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*** (1) **Qualora nel Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera (23 maggio 2017) il valore dell'Attività Sottostante non sia mai stato inferiore al Livello Barriera (pari al 100% del Valore di Riferimento Iniziale), e pertanto non si sia verificato l'Evento Barriera:** In questo scenario, l'Importo di Liquidazione sarà determinato sulla base di un valore dell'Attività Sottostante, superiore al Valore di Riferimento Iniziale e pari al Livello *Cap* (pari al Livello *Bonus*, pari a 3.569,060). (2) **Qualora nel Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera (23 maggio 2017) il valore dell'Attività Sottostante è stato anche solo una volta inferiore al Livello Barriera (pari al 100% del Valore di Riferimento Iniziale), e pertanto si sia verificato l'Evento Barriera**: In questo scenario, l'investitore riceverà alla scadenza un importo in linea con l'andamento dell'Attività Sottostante e la protezione del capitale investito sarà pari al Livello di Protezione (pari al 70% del Valore di Riferimento Iniziale, pari a 2.271,220). ***Bonus Autocallable Plus Certificates*** 1) **Qualora nel Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera (29 maggio 2017) il valore dell'Attività Sottostante non sia mai stato inferiore al Livello Barriera (pari al 70% del Valore di Riferimento Iniziale), e pertanto non si sia verificato l'Evento Barriera:** In questo scenario l'investitore riceverà alla scadenza un importo pari almeno al Livello *Bonus* (pari a 107,90% del Valore di Riferimento Iniziale), con la possibilità di ottenere un importo superiore in caso di andamento particolarmente positivo dell'Attività Sottostante. 2) **Qualora nel Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera (29 maggio 2017) il valore dell'Attività Sottostante è stato anche solo una volta inferiore al Livello Barriera (pari al 70% del Valore di Riferimento Iniziale), e pertanto si sia verificato l'Evento Barriera**: In questo caso l'investitore riceverà alla scadenza un importo in linea con l'andamento dell'Attività Sottostante (l'investimento nel Certificato equivarrà cioè a un investimento diretto nell'Attività Sottostante) e pertanto potrebbe essere esposto al rischio di perdita (anche totale) del capitale investito.
C.19	**Il prezzo di esercizio o il prezzo di riferimento definitivo dell'Attività Sottostante**	Il prezzo dell'Attività Sottostante verrà rilevato sulla base del livello di chiusura dell'Attività Sottostante in quel Giorno di Negoziazione. Il Valore di Riferimento Iniziale è pari a: - in relazione ai *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 3.244,60; e - in relazione ai *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 3.244,60 Il Valore di Riferimento Finale è pari al livello di chiusura dell'Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione, previsto per: - in relazione ai *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 23 maggio 2017; e - in relazione ai *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 29 maggio 2017.
C.20	**Descrizione del tipo di sottostante e di dove siano reperibili le informazioni relative all'Attività**	I *Bonus Certificates* hanno come come Attività Sottostante l'indice *EURO STOXX 50®*. Le informazioni relative all'Attività Sottostante saranno disponibili alle pagine *Bloomberg* <SX5E Index> e *Reuters* <.STOXX50E>, nonché sul sito *web* dello *Sponsor* www.stoxx.com.

	Sottostante	
Sezione D – RISCHI		
D.2	**Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente**	**Avvertenza** Si rappresenta inoltre che l'Emittente appartiene al gruppo Intesa Sanpaolo ed è integralmente controllato dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.. Informazioni dati e notizie relative alla controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili al pubblico nelle sedi di legge. Si rammenta altresì che, alla data del presente documento, Intesa Sanpaolo S.p.A. è sottoposta al Comprehensive Assessment della durata di un anno, condotto dalla BCE in collaborazione con le autorità competenti, propedeutico all'entrata in funzione del Meccanismo Unico di Vigilanza (*Single Supervisory Mechanism - SSM*) previsto per il novembre 2014. Si richiama, infine, l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che per l'Emittente non è possibile determinare un valore di credit spread (inteso come differenza tra il rendimento di un'obbligazione plain vanilla di propria emissione e il tasso interest rate swap su durata corrispondente) atto a consentire un'ulteriore valutazione di rischiosità dell'Emittente, atteso che, alla data del presente documento, per l'Emittente non esiste un titolo plain vanilla a tasso fisso di propria emissione, negoziato in un mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione ovvero internalizzatore sistematico italiano, con durata residua compresa tra i 2 e 5 anni e d'importo *benchmark*. *Rischi connessi al contesto macroeconomico generale* La capacità reddituale e la stabilità dell'Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalla prospettive di crescita delle economie dei Paesi in cui l'Emittente opera, inclusa la loro affidabilità creditizia. *Rischi connessi alla crisi del debito sovrano dell'eurozona* La crisi del sistema finanziario globale, ha penalizzato in particolare i sistemi bancari più esposti ai debiti sovrani, con conseguente rivalutazione del rischio di credito degli Stati sovrani. Il crescente rischio che altri paesi dell'Area Euro possano subire un incremento dei costi di finanziamento e debbano fronteggiare situazioni di crisi economica simili a quella dei paesi che hanno chiesto aiuti potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulle attività e sull'operatività generale di Banca IMI. *Rischi connessi alla circostanza che l'attività di Banca IMI è sensibile alle condizioni macroeconomiche negative presenti in Italia* Sebbene Banca IMI operi in molti paesi, l'Italia costituisce il suo mercato principale. L'attività di Banca IMI è pertanto particolarmente sensibile alle condizioni macro-economiche negative attualmente presenti in Italia. Il perdurare di condizioni economiche avverse in Italia, potrebbero avere un impatto negativo anche rilevante sulla capacità reddituale, i risultati operativi, le attività, la situazione economica, patrimoniale finanziaria dell'Emittente. *Rischio di credito e di controparte* Il rischio di credito sorge dalla possibilità che una controparte possa non adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti dell'Emittente o nel caso in cui subisca una diminuzione del merito di credito. *Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito* La qualità del credito viene misurata tramite vari indicatori, tra i quali il rapporto tra le sofferenze e gli impieghi dell'Emittente in un dato momento storico; ogni significativo incremento degli accantonamenti per crediti deteriorati, ogni mutamento nelle stime del rischio di credito così come ogni perdita realizzata che ecceda il livello degli accantonamenti effettuati potrebbe avere effetti negativi sulle attività e/o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente. *Rischio di mercato* Il rischio di mercato è il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato. Ciò comporta potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari. *Rischio operativo* Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure aziendali, da errori o carenze delle risorse umane, dei processi interni o dei sistemi informativi, oppure da eventi esogeni. *Rischio di liquidità dell'Emittente* Il rischio di liquidità è il rischio che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento, certi o previsti con ragionevole certezza, quando essi giungono a scadenza. *Rischio relativo ai contenziosi rilevanti in capo a Banca IMI S.p.A.* L'Emittente è parte in diversi procedimenti giudiziari civili ed amministrativi nonché in contenziosi con l'Amministrazione Finanziaria da cui potrebbero derivare obblighi risarcitori o passività anche per importi rilevanti a carico dello stesso. *Rischi connessi all'esposizione di Banca IMI al rischio di credito sovrano* Banca IMI risulta esposta nei confronti di governi o altri enti pubblici dei maggiori Paesi europei nonché di Paesi al di fuori dell'Area Euro. L'aggravarsi della situazione del debito sovrano potrebbe avere effetti negativi sui risultati operativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. *Rischi connessi ad assunzioni e metodologie di valutazione delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value* La redazione del bilancio richiede anche il ricorso a stime ed assunzioni che possono determinare significativi effetti sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico, nonché sull'informativa relativa alle attività e passività potenziali riportate in bilancio. Tali stime ed assunzioni sono fortemente condizionate inter alia dal contesto economico e di mercato nazionale ed internazionale, dall'andamento dei mercati finanziari, dalla volatilità dei parametri finanziari e dalla qualità creditizia, tutti fattori che per loro natura sono imprevedibili e che possono generare impatti anche significativi sull'andamento dei tassi, sulla fluttuazione dei prezzi e sul merito creditizio delle controparti. Conseguentemente non è da escludersi che in esercizi successivi gli attuali valori potranno differire anche in maniera

		significativa. *Rischi legati alla circostanza che l'attività di Banca IMI è esposta all'intensificarsi della concorrenza all'interno dell'industria dei servizi bancari e finanziari* Banca IMI opera in un ambiente altamente concorrenziale e l'attuale concorrenza o il relativo incremento possono determinare fluttuazioni negative sui prezzi per i prodotti e servizi di Banca IMI, causare una perdita di quote di mercato, il mancato mantenimento dei propri volumi di attività e margini di redditività, e richiedere a Banca IMI ulteriori investimenti nelle sue aree di operatività al fine di mantenersi competitiva. *Rischi connessi alla perdita di personale chiave* La perdita della collaborazione di figure chiave ai fini dello svolgimento delle attività tipiche di Banca IMI, potrebbe avere effetti negativi sulle prospettive, sulle attività sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di Banca IMI. *Rischi legati alle politiche e procedure interne di gestione dei rischi* Nello svolgimento delle proprie attività tipiche, Banca IMI è esposta a diverse tipologie di rischio (rischi di liquidità, di credito e di controparte, di mercato, operativi, nonché rischi di compliance, di business e reputazionali). Qualora le politiche e procedure interne di gestione dei rischi non dovessero rilevarsi adeguate, l'Emittente potrebbe subire perdite anche rilevanti, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di Banca IMI. *Rischio legato al mancato adempimento dei requisiti legali e regolamentari del settore in cui l'Emittente opera ed agli interventi dell'autorità giudiziaria* Nello svolgimento della propria attività, l'Emittente è tenuto al rispetto di numerosi requisiti legali e regolamentari che richiedono un costante monitoraggio da parte di quest'ultimo, nonché un continuo adeguamento delle procedure interne all'istituto. L'Emittente è inoltre oggetto di accertamenti ispettivi promossi dalle Autorità di Vigilanza. *Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario* Alcune leggi e normative che interessano il settore bancario e finanziario in cui l'Emittente opera sono di recente approvazione e le relative modalità applicative sono in corso di definizione. *Rischi connessi alla riduzione del supporto al sistema bancario e finanziario* La crisi dei mercati finanziari, che ha comportato la riduzione della liquidità a disposizione degli operatori, l'incremento del premio per il rischio, le tensioni legate al debito sovrano di alcuni paesi, l'innalzamento dei requisiti patrimoniali e di liquidità previsti da Basilea III hanno generato la necessità di articolate iniziative a supporto del sistema creditizio. Una riduzione significativa od il venire meno delle misure di supporto da parte dei governi e delle autorità centrali potrebbe generare maggiori difficoltà nel reperimento della liquidità sul mercato e/o maggiori costi, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economico patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. *Rischio relativo all'operatività su strumenti finanziari derivati* L'Emittente negozia contratti derivati su un'ampia varietà di sottostanti, con controparti nel settore dei servizi finanziari. Tali operazioni espongono l'Emittente al rischio che la controparte dei contratti derivati sia inadempiente alle proprie obbligazioni o divenga insolvente prima della scadenza del relativo contratto quando l'Emittente vanti ancora un diritto di credito nei confronti di tale controparte. *Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza* Il Documento di Registrazione contiene alcune dichiarazioni di preminenza riguardo all'attività di Banca IMI e del gruppo di appartenenza nonché al suo posizionamento competitivo sul mercato. Tali dichiarazioni sono formulate sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza e della propria esperienza, ma non sono state oggetto di verifica da parte di soggetti terzi.

D.6	**Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari**	**I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.** **Fattori di rischio relativi ai Certificati** *Rischio di perdita totale o parziale del capitale investito* In relazione ai Certificati sussiste un rischio di perdita del capitale investito che dipende dall'andamento dell'Attività Sottostante, in particolare qualora si verifichi l'Evento Barriera. Tale perdita del capitale potrebbe essere anche totale nell'ipotesi, alquanto remota, che il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante risulti pari a zero. *Rischio relativo ad un Livello di Protezione inferiore al 100% (in caso di Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates)* Nel caso di *Bonus Protected Certificates*, più basso sarà il Livello di Protezione fissato dall'Emittente rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà poiché il Prezzo di Emissione del Certificato non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al Prezzo di Emissione. Si segnala che, ai fini della presente emissione, il Livello di Protezione in relazione ai *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates* è pari al 70% del Valore di Riferimento Iniziale. *Rischio relativo al verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato* L'Importo di Esercizio Anticipato da corrispondersi al Portatore non dipenderà dal valore dell'Attività Sottostante – che in quel dato momento potrebbe anche essere in aumento - ma sarà costituito da un importo in Euro determinato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive. Si segnala che, ai fini della presente emissione, l'Importo di Esercizio Anticipato è pari a: in relazione ai *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 1050 Euro; e in relazione ai *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 103,95 Euro. *Rischio relativo all'Evento Barriera* Più vicino sarà il Livello Barriera fissato da l'Emittente rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, maggiore potrebbe essere la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera e conseguentemente più alto sarà il rischio per l'investitore di perdere il capitale investito o di minore opportunità di guadagno. Si segnala che, ai fini della presente emissione, il Livello Barriera è pari a: in relazione ai *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates*: 100% del Valore di Riferimento Iniziale. Pari a 3.244,60; e in relazione ai *Bonus Autocallable Plus Certificates*: 70% del Valore di Riferimento Iniziale. Pari a 2.271,220. *Rischio relativo alla presenza di un Livello Cap (in caso di Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates)* I Certificati sono caratterizzati dalla presenza di un Livello Cap che rappresenta il livello massimo della performance dell'Attività Sottostante: in tal caso, vi è un limite al rendimento dei Certificati. Si segnala che, ai fini della presente emissione, il Livello *Cap* in relazione ai *Bonus Autocallable Cap Protected Plus Certificates* è pari al 110% del Valore di Riferimento Iniziale. *Rischio di prezzo* I Certificati sono costituiti da una combinazione di più opzioni, e il Portatore deve dunque tenere presente che il valore dei Certificati dipenderà dal valore di ciascuna opzione componente il *certificate*. Inoltre, il prezzo dei Certificati sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, il livello generale del tasso di interesse, la volatilità, i dividendi attesi e dal tempo residuo a scadenza. *Rischio relativo alla dipendenza dal valore dell'Attività Sottostante* Cambiamenti nel valore dell'Attività Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione dei *Certificates*. *Rischio di liquidità* I Certificati potrebbero presentare problemi di liquidità tali da rendere difficoltoso o impossibile o non conveniente per l'investitore rivenderli sul mercato prima della scadenza naturale. Nei casi di offerta in sottoscrizione di una Serie di Certificati non seguita né da quotazione presso il SeDex o presso altri mercati regolamentati, né da ammissione alle negoziazioni degli stessi presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Certificati su iniziativa dell'investitore. Pertanto, l'investitore potrebbe trovarsi nell'impossibilità di disinvestire il proprio investimento nei Certificati. Tuttavia, l'Emittente si riserva la facoltà di riacquistare i Certificati dall'investitore e successivamente procedere alla relativa cancellazione. Qualora decida di procedere in tal senso già nella fase dell'offerta, le Condizioni Definitive di offerta relative alla singola emissione potranno contenere l'informativa circa le modalità di sostegno della liquidità. Non sono previsti limiti alla quantità di Certificati su cui l'Emittente può svolgere attività di negoziazione. Infine, si evidenzia come nel corso del Periodo di Offerta l'Emittente abbia la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base). Una riduzione dell'ammontare complessivo dell'offerta può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Certificati, in particolar modo per quelli quotati su mercati regolamentati. *Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi* I Certificati non conferiscono al portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere il pagamento dell'Importo di Liquidazione. Pertanto, non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento ricorrente.

		Rischio di Divergenza di prezzo in caso di quotazione Si segnala che, in caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta al pubblico, potrebbe verificarsi una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione dei Certificati offerti al pubblico ed il prezzo di negoziazione degli stessi in sede di quotazione. In tal caso sussiste il rischio di un deprezzamento degli strumenti pari al valore di tali commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o di garanzia. *Rischio connesso alla coincidenza del Giorno di Valutazione con la data di stacco di dividendi azionari* L'Attività Sottostante dei Certificati è rappresentata da un indice azionario e sussiste un rischio legato alla circostanza che il Giorno di Valutazione corrisponda alla data di pagamento dei dividendi. In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato delle azioni, il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante potrà risultare negativamente influenzato. *Rischio Emittente* L'investimento in Certificati è connesso all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione dei Certificati alla scadenza. *Rischio di assenza di garanzie in relazione ai Certificati* In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di alcuna garanzia per la soddisfazione del proprio credito. *Rischio di assenza di rating dei Certificati* Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma siano oggetto di rating. *Rischio di potenziali conflitti di interessi* Possono sussistere interessi autonomi in conflitto con l'interesse del Portatore, particolarmente nel caso di coincidenza dell'Emittente con lo Specialista, con l'Agente di Calcolo o con il gestore del sistema di internalizzazione sistematica, nei rapporti tra l'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso. L'attività di sostegno della liquidità dei Certificati tramite il riacquisto degli stessi potrebbe inoltre determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori. *Rischio di estinzione anticipata per Eventi Rilevanti* Al verificarsi di Eventi Rilevanti, l'Emittente può rettificare le caratteristiche contrattuali dei Certificati o procedere ad estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento del loro congruo valore di mercato così come determinato, con la dovuta diligenza ed in buona fede dall'Agente di Calcolo. *Rischio relativo al verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato* Al verificarsi di uno dei cosiddetti "Eventi di Sconvolgimento del Mercato" che causino la turbativa della regolare rilevazione dei valori dell'Attività Sottostante, la stessa è effettuata dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. *Rischio Paese* Il rischio paese consiste nell'eventualità che un determinato paese si trovi in condizioni tali da non poter onorare i propri impegni finanziari. *Rischio di assenza/limitate informazioni successive all'emissione* In caso di mancata quotazione dei Certificati, l'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente all'andamento dell'Attività Sottostante. Inoltre, limitate informazioni successive all'emissione potrebbero incidere significativamente sulla possibilità per l'investitore di individuare agevolmente il valore di mercato dei Certificati. *Rischio di cambiamento del regime fiscale dei Certificati* I valori lordi e netti degli importi relativi ai *certificates* contenuti nelle relative Condizioni Definitive saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata dei Certificati nè quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili ai *certificates* alle varie date di pagamento. *Rischio relativo alla possibilità di modifiche legislative* Non vi è alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successivamente alla data del presente prospetto non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori dei Certificati.
Sezione E – OFFERTA		
E.2b	**Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi, se diversi dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi**	I proventi netti derivanti dalla vendita dei *Certificates* saranno utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione finanziaria e investimento mobiliare.
E.3	**Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta**	*Non applicabile*. La presente Nota di Sintesi si riferisce esclusivamente all'ammissione a quotazione dei *Certificates* e non alla loro offerta al pubblico.
E.4	**Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per**	Oltre a quanto descritto nel Prospetto di Base e nella precedente sezione D.6, non ci sono né interessi significativi per l'emissione e l'offerta dei Certificati né interessi in conflitto.

	l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti	
E.7	**Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente o dall'offerente**	*Non applicabile*. La presente Nota di Sintesi si riferisce esclusivamente all'ammissione a quotazione dei *Certificates* e non alla loro offerta al pubblico.

BANCA IMI

Spett.le
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza degli Affari, 6
20123, Milano

Milano, 11 luglio 2014

L'Emittente Banca IMI, con sede in Largo Mattioli, 3, 20121, Milano, C.F. e P.IVA. 04377700150, dichiara che le Record Date sono riportate nella tabella qui sotto allegata:

ISIN	Record Date
IT0005013716	29.05.2015
IT0005023475	02.06.2015

Cordiali saluti,

Banca IMI

REGOLAMENTO DEI *BONUS CERTIFICATES*

Il presente regolamento è messo a disposizione degli investitori sul sito internet dell'Emittente www.bancaimi.com e presso la sede sociale dell'Emittente in Largo Mattioli, 3, 20121, Milano.

Il regolamento, come di volta in volta integrato dalle relative Condizioni Definitive emesse in relazione a ciascuna Serie, disciplina gli:

- ***[Euro] Bonus [Autocallable/ Autocallable Premium/ Autocallable Double] [Best Of/ Worst Of] [Rainbow] [Cap] [Protected/ Air Bag/ Sigma] [Plus] Certificates [Stile 1/ Stile 2] [Tipologia A / Tipologia B] [Quanto],***

(di seguito congiuntamente, sia al plurale che singolare - se non diversamente indicato - i "*Bonus Certificates*", i "*Certificates*" o i "Certificati").

I Certificati sono emessi da Banca IMI nell'ambito del Programma di emissione "*Bonus Certificates*" redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE, come successivamente integrato e modificato.

AVVERTENZE IMPORTANTI DA RIFERIRE AL PERIODO PRECEDENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEI *CERTIFICATES*

L'Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie (a) richiedere direttamente l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("SeDeX"), segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, ovvero (b) procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, o (c) procedere alla offerta e successivamente richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

L'eventuale ammissione a quotazione dei Certificati presso il *SeDeX*, avverrà con provvedimento di ammissione di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5, del Regolamento Borsa con il quale verrà, tra l'altro, determinato il quantitativo minimo di negoziazione.

Pertanto:

- **il rinvio alla possibilità che i Certificati siano negoziati in borsa è subordinato all'ammissione alla quotazione dei medesimi;**
- **per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, ogni comunicazione da effettuarsi ai Portatori verrà effettuata dall'Emittente esclusivamente tramite pubblicazione sul proprio sito *web* www.bancaimi.com (e non anche, per esempio, per il tramite di Borsa Italiana S.p.A., avviso di borsa);**
- **per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione tutti gli obblighi e oneri di comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. o di consultazione con quest'ultima incombenti sull'Emittente non troveranno applicazione;**
- **l'Emittente si riserva di apportare le modiche che siano richieste ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie ovvero ai fini della pubblicazione delle Condizioni Definitive della relativa Serie;**
- **in sede di ammissione a quotazione, le Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative ai Certificati emessi salvo quelle specifiche dell'offerta antecedente l'ammissione a quotazione.**

****

Si segnala che l''Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie richiedere (direttamente o dopo lo svolgimento della relativa offerta) l'ammissione alla negoziazione dei Certificati presso sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica, tuttavia l'Emittente non garantisce che essi siano ammessi alle negoziazioni presso tali sistemi multilaterali di negoziazione o su tali sistemi di internalizzazione sistematica.

****

§ 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, i termini sotto elencati in ordine alfabetico hanno il seguente significato:

"**Agente di Calcolo**" indica Banca IMI S.p.A.;

"**Agente per la Compensazione**" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

"**Attività Sottostante**" indica, per ciascuna Serie:

(i) in caso di *Certificates* legati ad una singola attività finanziaria, l'Azione, l'Indice, la Merce, il *Future* su Merci, il Tasso di Cambio Sottostante, il Tasso di Interesse e il Fondo indicati come tali nelle relative Condizioni Definitive;

(ii) in caso di *Certificates* con caratteristica *Best Of* o *Worst Of,* due o più attività finanziarie selezionate tra le seguenti Attività Sottostanti: Azioni, Indici, Merci, *Futures* su Merci, Tassi di Cambio Sottostante, Tassi di Interesse, Fondi, indicate come tali nelle relative Condizioni Definitive, in relazione alle quali sarà individuato dall'Agente di Calcolo, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, dell'Importo di Esercizio Anticipato (qualora sia applicabile la caratteristica *Autocallable*), il Sottostante *Best Of* (in caso di caratteristica *Best Of*) o il Sottostante *Worst Of* (in caso di caratteristica *Worst Of*), come di seguito definiti;

(iii) in caso di *Certificates* legati ad un Paniere (come successivamente definito), un Paniere costituito rispettivamente da Azioni o da Indici o da Merci o da *Futures* su Merci o da Tassi di Cambio Sottostanti o Tassi di Interesse o da Fondi (rispettivamente, gli Elementi Costitutivi del Paniere, come di seguito definiti ed indicati come tali nelle relative Condizioni Definitive);

"**Azione**" indica per ciascuna Serie di Certificati, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, l'azione quotata in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotata sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei, che sarà di volta in volta indicata come Attività Sottostante, o Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie di Certificati, nelle relative Condizioni Definitive;

"Azione Italiana" indica le Azioni che siano quotate su di un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

"**Borsa di Riferimento**" indica per ciascuna Serie, il mercato regolamentato cui ciascuna Attività Sottostante - sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere - fa riferimento*,* ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall'Agente di Calcolo;

"**Calcolo del Valore del Paniere**" indica, come meglio specificato nel § 4, la modalità secondo la quale è calcolato dall'Agente di Calcolo il valore del Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Merci, Paniere di *Future* su Merci, Paniere di Tassi di Cambio Sottostanti o del Paniere di Fondi, ai fini della rilevazione del Valore di Riferimento;

"***Cash Settlement*/*Phisical Delivery*"** indica per ciascuna Serie ammessa a quotazione, la modalità in base alla quale sarà corrisposto all'investitore l'Importo di Liquidazione, indicata come tale nelle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione;

"**Codice ISIN**" indica il codice indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"**Codice di Negoziazione**" indica il codice indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"**Commissione di Collocamento**" indica, in caso di offerta, la commissione indicata come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"Commissione di Garanzia" indica in caso di offerta, la commissione corrisposta dall'Emittente ai soggetti incaricati del collocamento garantito e/o al Responsabile del Collocamento, indicata come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"**Condizioni Definitive**" indica il modulo, redatto secondo la Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata ("**Direttiva Prospetto**"), da rendere pubblico, con riferimento ai Certificati che verranno emessi sulla base del Prospetto di Base, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta e (in caso di ammissione a negoziazione della relativa Serie) entro il giorno antecedente delle negoziazioni;

"**Data di Determinazione**" indica una o più date, successive al Periodo di Offerta, nelle quali è calcolato dall'Agente di Calcolo il Valore di Riferimento Iniziale (secondo le modalità di seguito indicate nella definizione di Valore di Riferimento Iniziale), come di volta in volta indicate nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie e che sia un Giorno di Negoziazione per la relativa Attività Sottostante.

Se la Data di Determinazione, in caso di Paniere, non cade in un Giorno di Negoziazione per uno o più Elementi Costitutivi del Paniere, la Data di Determinazione sarà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti gli Elementi Costitutivi del Paniere);

"**Data di Emissione**" indica, per ciascuna Serie, la data in cui i Certificati sono emessi. Tale data è indicata, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive;

"**Data di Regolamento**" indica, in caso di offerta dei Certificati, la data di volta in volta indicata, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive, nella quale avviene il trasferimento dei Certificati a fronte del rispettivo pagamento da parte dei sottoscrittori del Prezzo di Sottoscrizione. Per trasferimento si intende la relativa conforme evidenziazione contabile di tali titoli nel deposito indicato dall'investitore nella scheda di adesione utilizzata per aderire all'offerta;

"**Data di Scadenza**" indica per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione nel quale i Certificati perdono validità, indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

"**Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione**" indica una dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione, conforme al modello pubblicato sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com;

"**Elemento Costitutivo del Paniere**" indica ciascuna attività finanziaria indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"**Emittente**" indica Banca IMI S.p.A., con sede in Largo Mattioli n. 3 - 20121 Milano;

"**Ente di Calcolo**" indica, nel caso di Certificati su Tassi di Interesse, il soggetto responsabile per il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse, che sarà di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive;

"**Evento Barriera**" indica, per ciascuna Serie, l'evento che si realizza quando l'Agente di Calcolo rilevi, (i) nel relativo Giorno di Valutazione, o (ii) in corrispondenza del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera (come di seguito definito), che il Valore di Riferimento di una o più Attività Sottostanti (rilevato secondo le modalità di volta in volta stabilite nelle rispettive Condizioni Definitive) sia pari o inferiore al Livello Barriera, come di volta in volta stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive.

In caso di caratteristiche *Best Of* o *Worst Of,* l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento Barriera è rilevato in relazione a una o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno il Livello Barriera relativo a ciascuna Attività Sottostante.

"Evento di Esercizio Anticipato" indica, in relazione alla caratteristica *Autocallable*, l'evento che si realizza quando l'Agente di Calcolo rilevi, in corrispondenza del relativo Periodo di Valutazione *Autocallable*, che il Valore di Riferimento sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative

Condizioni Definitive) al relativo Livello di Esercizio Anticipato, indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

In caso di caratteristiche *Best Of* o *Worst Of,* l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento di Esercizio Anticipato è rilevato in relazione a una o più attività finanziarie, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno uno o più Livelli di Esercizio Anticipato in corrispondenza di ciascuna attività finanziaria.

In ogni caso, al verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato, i Portatori hanno diritto al pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato, e i Certificati si intendono esercitati anticipatamente all'ora, minuto e secondo dell'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* in cui si verifica l'Evento di Esercizio Anticipato. Gli investitori saranno informati del verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato secondo le modalità di cui al § 8;

"Evento *Double*" indica, in caso di caratteristica *Double*, l'evento che si realizza quando l'Agente di Calcolo rilevi, in corrispondenza del Periodo di Valutazione *Autocallable*, che il Valore di Riferimento (rilevato secondo le modalità di volta in volta stabilite nelle rispettive Condizioni Definitive) sia inferiore, pari o superiore al relativo Livello *Double* (come di volta in volta stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive).

In tal caso, i Portatori hanno diritto al pagamento dell'Importo *Double*;

"**Evento di Sconvolgimento di Mercato**", indica ogni evento che ai sensi del § 6 costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"**Evento Rilevante**" indica con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, ogni evento indicato come tale ai sensi del § 7;

"**Fattore *Air Bag*"** indica il valore numerico, sempre maggiore di 1, riportato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"**Fattore di Partecipazione**" indica la percentuale (in ogni caso superiore a 1%) riportata nelle relative Condizioni Definitive;

"**Fondo**" indica in relazione ad ogni Serie:

(i) l'organismo d'investimento collettivo del risparmio (OICR) italiano o estero costituito ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni, nonché

(ii) l'*Exchange Traded Fund* ("**ETF**") (a) italiano od estero, ovvero (b), in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell'Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, che di volta in volta sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive come l'Attività Sottostante;

"***Future* su Merci**" indica sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, il *future* su merci indicato come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive. Si segnala che in caso di *Certificates* la cui Attività Sottostante sia rappresentata da *Futures* su Merci, la durata di tali strumenti rispecchierà quella dei relativi *futures* sottostanti;

"**Gestore del Fondo**" indica la Società di Gestione (come di seguito definita) o l'amministratore, gestore, o altro soggetto responsabile della pubblicazione del NAV per conto della Società di Gestione;

"**Giorno di Liquidazione**" indica il Giorno Lavorativo nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Liquidazione al Portatore dei Certificati e che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione;

"**Giorno di Negoziazione**" indica, per ciascuna Serie,

(A) *se le Attività Sottostanti sono* ***Azioni, Merci, Tassi di Cambio Sottostanti***:

un qualsiasi giorno **(i)** che sia considerato giorno di negoziazione dalla relativa Borsa di Riferimento e purché in tale giorno detta Borsa di Riferimento sia aperta per le negoziazioni,

ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(B) *se le Attività Sottostanti sono* ***Indici***:

il giorno **(i)** in cui lo *Sponsor* dell'Indice calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(C) se le Attività Sottostanti sono ***Futures* su Merci**:

un qualsiasi giorno in cui il *Future* su Merci è regolarmente quotato sulla Borsa di Riferimento. Nel caso in cui uno di tali giorni abbia luogo un Evento di Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;

(D) se le Attività Sottostanti sono ***Fondi***:

(i) nel caso in cui i Fondi non siano quotati: un qualsiasi giorno in cui il NAV (come successivamente definito) di ciascun Fondo è (o sarebbe, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) calcolato e/o pubblicato dalla Società di Gestione o dal Gestore del Fondo,

(ii) in caso di ETF: un qualsiasi giorno in cui il prezzo d'asta di chiusura relativo a ciascun ETF è (o sarebbe stato, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) regolarmente calcolato e pubblicato dalla relativa Borsa Valori di Riferimento;

(E) *se le Attività Sottostanti sono* ***Tassi di Interesse***:

un qualsiasi giorno in cui il Tasso di Interesse è calcolato e/o pubblicato dal relativo Ente di Calcolo;

(F) se le Attività Sottostanti sono ***Panieri***:

il giorno che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i relativi Elementi Costitutivi del Paniere;

"**Giorno di Pagamento Anticipato**" indica, qualora sia prevista la caratteristica *Autocallable*, il Giorno Lavorativo nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato al Portatore dei Certificati.

Il Giorno di Pagamento Anticipato cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* durante il quale l'Agente di Calcolo ha rilevato che si è verificato l'Evento di Esercizio Anticipato;

"**Giorno(i) di Pagamento *Double***" indica, in caso di caratteristica *Double*, uno o più Giorni lavorativi in corrispondenza dei quali l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo *Double* al Portatore dei Certificati.

Il Giorno di Pagamento *Double* cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* durante il quale l'Agente di Calcolo ha rilevato che non si è verificato l'Evento di Esercizio Anticipato e si è verificato l'Evento *Double*;

"**Giorno(i) di Pagamento *Plus***" indica uno o più Giorni Lavorativi in corrispondenza dei quali l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo *Plus* al Portatore dei Certificati. Qualora siano previsti più Giorni di Pagamento Plus, le Condizioni Definitive indicheranno il "**Primo Giorno di Pagamento *Plus***", il "**Secondo Giorno di Pagamento *Plus***" e così via;

"**Giorno(i) di Pagamento *Premium***" indica, in caso di caratteristica *Premium*, uno o più Giorni lavorativi in corrispondenza dei quali l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo *Premium* al Portatore dei Certificati.

Il Giorno di Pagamento *Premium* cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* durante il quale l'Agente di Calcolo ha rilevato che non si è verificato l'Evento di Esercizio Anticipato;

"**Giorno(i) di Valutazione**" indica uno o più Giorni di Negoziazione nei quali è rilevato il Valore di Riferimento Finale (secondo le modalità di seguito indicate nella successiva definizione di Valore di Riferimento Finale) come di volta in volta indicati nelle relative Condizioni Definitive di offerta e/o di quotazione in relazione a ciascuna Serie, da utilizzare ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato.

Nel caso in cui in un Giorno di Valutazione si verifichi un Evento di Sconvolgimento di Mercato (come di seguito definito), tale Giorno di Valutazione si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

Tale Giorno di Valutazione in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto;

"**Giorno Lavorativo**" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico a Milano, secondo la normale operatività, Monte Titoli S.p.A. è operativa, e ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o *TARGET*) sia operativo. Resta salva l'applicazione del § 6;

"**Importo di Esercizio Anticipato**" indica, qualora sia prevista la caratteristica *Autocallable*, l'importo in Euro indicato nelle rispettive Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto – nel relativo Giorno di Pagamento Anticipato – secondo le modalità indicate al § 3;

"**Importo di Liquidazione**" indica, con riferimento a ciascuna Serie, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore alla Data di Scadenza, salvo qualora si sia verificato un Evento di Esercizio Anticipato (ove sia prevista la caratteristica *Autocallable*), e corrisposto al Giorno di Liquidazione per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall'Agente di Calcolo secondo le modalità indicate al § 3.

"**Importo *Double***" indica, con riferimento alla caratteristica *Double,* ed ad uno o più Periodi di Valutazione *Autocallable*, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore – nel Giorno di Pagamento *Double* – per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, qualora non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato in relazione ad uno o più Periodi di Valutazione *Autocallable* ma si sia verificato l'Evento *Double*.

L'Importo *Double* è di volta in volta indicato per ciascuna Serie, e per ciascun Periodo di Valutazione *Autocallable*, nelle rispettive Condizioni Definitive. Qualora siano previsti più Importi *Double* le Condizioni Definitive indicheranno l'"**Importo *Double* in relazione al Primo Periodo di Valutazione *Autocallable***", l'"**Importo *Double* in relazione al Secondo Periodo di Valutazione *Autocallable***", e così via;

"**Importo(i) *Plus***" indica l'importo(i) in Euro, stabilito(i) in sede di emissione qualora di volta in volta indicato(i) per ciascuna Serie nella relative Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto in coincidenza del rispettivo Giorno di Pagamento *Plus*, come meglio specificato nel § 3;

"**Importo *Premium***" indica, con riferimento alla caratteristica *Premium*, ed ad uno o più Periodi di Valutazione *Autocallable*, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore – nel Giorno di Pagamento *Premium* – per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, qualora non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato in relazione ad uno o più Periodi di Valutazione *Autocallable*.

L'Importo *Premium* è di volta in volta indicato per ciascuna Serie, e per ciascun Periodo di Valutazione *Autocallable*, nelle rispettive Condizioni Definitive. Qualora siano previsti più Importi *Premium* le Condizioni Definitive indicheranno l'"**Importo *Premium* in relazione al Primo Periodo di Valutazione *Autocallable***", l'"**Importo *Premium* in relazione al Secondo Periodo di Valutazione**

Autocallable", e così via;"**Importo *Sigma***" indica, in relazione alla caratteristica *Sigma*, l'importo in Euro indicato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"**Importo *Sigma***" indica, in caso di caratteristica *Sigma*, l'importo in Euro indicato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"**Indice**" indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, gli indici italiani o stranieri (azionari, valutari, obbligazionari, di inflazione, di fondi – compresi gli indici di ETF -, di volatilità, di tassi di interesse) costituenti, di volta in volta secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive, l'Attività Sottostante;

"**Indici Italiani**" indica, gli indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi;

"**Livello Barriera**" indica il valore calcolato come la percentuale del Valore di Riferimento Iniziale (anche inferiore ad esso) al raggiungimento del quale si verifica l'Evento Barriera (secondo le modalità indicate nelle relative Condizioni Definitive).

L'Agente di Calcolo potrà rilevare il raggiungimento del Livello Barriera: (i) nel relativo Giorno di Valutazione; o (ii) nell'ambito del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, secondo quanto di volta in volta definito nelle rispettive Condizioni Definitive.

Il Livello Barriera relativo all'Attività Sottostante sarà indicato dall'Emittente, in riferimento alla relativa Serie, nelle rispettive Condizioni Definitive. In caso di caratteristica *Best Of* o *Worst Of,* l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento Barriera è rilevato in relazione a uno o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno il Livello Barriera relativo a ciascuna Attività Sottostante;

"**Livello *Bonus***" indica, per ciascuna Serie di Certificati e per ciascuna Attività Sottostante, il valore espresso nella Valuta di Riferimento, calcolato come prodotto tra la Percentuale *Bonus* ed il Valore di Riferimento Iniziale di ciascuna Attività Sottostante ed indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

Il Livello Bonus sarà indicato dall'Emittente, in riferimento alla relativa Serie, nelle rispettive Condizioni Definitive. In caso di caratteristica *Best Of* o *Worst Of,* l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive il Livello *Bonus* corrispondente a ciascuna Attività Sottostante;

"**Livello *Cap***" indica, con riferimento ai *Bonus Cap Certificates* di Stile 1 e in relazione a ciascuna Attività Sottostante, un valore equivalente a quello del rispettivo Livello *Bonus* così come indicato nelle Condizioni Definitive.

In relazione ai *Bonus Cap Certificates* di Stile 2, indica il valore, espresso nella Valuta di Riferimento, calcolato come prodotto tra la Percentuale *Cap* e il Valore di Riferimento Iniziale. Il Livello *Cap* sarà indicato dall'Emittente, in riferimento alla relativa Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

In caso di *Bonus Best Of Cap Certificates* di Stile 2 e *Bonus Worst Of Cap Certificates di Stile 2,* l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive il Livello *Cap* corrispondente a ciascuna Attività Sottostante;

"**Livello di Esercizio Anticipato**" indica, qualora sia prevista la caratteristica *Autocallable*, il valore calcolato come la percentuale del Valore di Riferimento Iniziale (anche inferiore ad esso) e di volta in volta indicato, in relazione a ciascun Periodo di Valutazione *Autocallable*, nelle Condizioni Definitive al raggiungimento del quale si verifica l'Evento di Esercizio Anticipato.

In caso di caratteristiche *Best Of* o *Worst Of,* l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento di Esercizio Anticipato è rilevato in relazione a uno o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno il Livello di Esercizio Anticipato in corrispondenza di ciascuna attività finanziaria;

"**Livello di Protezione**" indica, in relazione alla caratteristica *Protected*, il valore calcolato come percentuale del Valore di Riferimento Iniziale (anche inferiore ad esso), pari al valore riportato nelle Condizioni Definitive.

In caso di caratteristica *Best Of* o *Worst Of,* l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive il Livello di Protezione corrispondente a ciascuna Attività Sottostante;

"**Livello *Double***" indica – in caso di caratteristica *Double* - il valore, di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascun Periodo di Valutazione *Autocallable*, calcolato come percentuale – in aumento o in diminuzione - del Valore di Riferimento Iniziale ed indicato dall'Emittente, in riferimento alla relativa Serie ed a ciascun Periodo di Valutazione *Autocallable*, nelle relative Condizioni Definitive. Il Livello *Double* è rilevato dall'Agente di Calcolo ai fini dell'Evento *Double* di cui sopra;

"**Livello Massimo**" indica per ciascuna Serie, il valore massimo dell'Attività Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive e rilevato dall'Agente di Calcolo alla Data di Determinazione, al raggiungimento del quale, l'Emittente può esercitare la facoltà di non dare corso all'emissione di Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

"**Livello Minimo**" indica per ciascuna Serie, qualora l'Attività Sottostante sia un Fondo, il valore del tasso di interesse *swap* rilevato, per ciascun Fondo, alla Data di Determinazione, il cui termine sia coincidente con la durata dei Certificati. Il Livello Minimo, al raggiungimento del quale l'Agente di Calcolo verifica il realizzarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato, è indicato nelle Condizioni Definitive ed è rilevato dall'Agente di Calcolo;

"**Lotto Minimo di Esercizio**" indica il numero minimo di Certificati, e relativi multipli interi, per i quali è consentito l'esercizio e, con riferimento alle singole emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Lotto Minimo di Negoziazione**" indica il numero di Certificati indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"Mercato IDEM" indica il mercato regolamentato degli strumenti derivati gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

"**Merce**" indica, per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, la merce indicata come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"**Multiplo**" indica, fatte salve le rettifiche di cui al § 7, la quantità di Attività Sottostante controllata da un singolo Certificato indicata, di volta in volta e per ciascuna Serie, nella relative Condizioni Definitive;

"**NAV**" indica il valore del patrimonio netto (*net asset value*) per azione o quota del Fondo, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo;

"***Nuovo Sponsor***" indica, con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, il soggetto terzo che dovesse diventare responsabile del calcolo e/o la gestione e/o l'emissione dell'Attività Sottostante, in sostituzione dello *Sponsor*;

"**Paniere**" indica un portafoglio, inteso come Attività Sottostante unitaria, composto da due o più Azioni, o due o più Indici, o due o più Merci, o due o più *Futures* su Merci, o due o più Tassi di Cambio Sottostanti, o due o più Tassi di Interesse, o due o più Fondi, all'interno del medesimo paniere come di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive conterranno, inoltre, informazioni relative al peso che ogni Elemento Costitutivo del Paniere avrà all'interno del Paniere stesso (il "**Peso dell'Elemento Costitutivo del Paniere**"), specificando in particolare se si applichi la modalità di calcolo *Rainbow* (come successivamente definita e in caso di caratteristica *Rainbow*);

"**Percentuale Bonus**" indica, per ciascuna Serie di Certificati, la percentuale che sarà sempre superiore al 100% indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"**Percentuale *Cap***" indica, in relazione alla caratteristica *Cap*, la percentuale (sempre superiore al 100%) indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"***Performance* dell'Elemento Costitutivo del Paniere**" indica, in caso di caratteristica *Rainbow*, l'andamento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, come meglio specificato nel § 4;

"*Performance* del Sottostante" indica, in caso di *Certificates* con caratteristica *Best Of* o *Worst Of*, l'andamento di ciascuna Attività Sottostante determinato dall'Agente di Calcolo, come meglio specificato nel § 4;

"**Periodo di Offerta**" indica il periodo fissato dall'Emittente per l'offerta in sottoscrizione della relativa Serie*,* ed indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**" indica il periodo composto da uno o più Giorni di Negoziazione di volta in volta definiti per ciascuna Serie nelle rispettive Condizioni Definitive.

Nel caso in cui in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera si verifichi un Evento di Sconvolgimento di Mercato, tale Giorno di Negoziazione si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

Tale Giorno di Negoziazione in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto;

"**Periodo(i) di Osservazione del Valore di Riferimento Finale**" indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, uno o più periodi, ciascuno composto da uno o più Giorni di Negoziazione come indicato nelle relative Condizioni Definitive;

"**Periodo(i) di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale**" indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, uno o più periodi, ciascuno composto da uno o più Giorni di Negoziazione come indicato nelle relative Condizioni Definitive;

"Periodo(i) di Valutazione *Autocallable*" indica, il periodo (o i periodi) - composti da uno o più Giorni di Negoziazione in cui l'Agente di Calcolo verifica:

(i) se il Valore di Riferimento sia inferiore, pari o superiore (come specificato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello di Esercizio Anticipato, determinando in tal modo il verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato,

oppure - solo in caso di *Bonus Autocallable Double Certificates* - qualora non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato:

(ii) se il Valore di Riferimento sia inferiore, pari o superiore (come specificato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello *Double*, determinando in tal modo il verificarsi dell'Evento *Double*.

I periodi sub (i) e sub (ii) potrebbero non coincidere e, in tal caso, ne sarà data evidenza nelle relative Condizioni Definitive.

Qualora siano previsti più Periodi di Valutazione *Autocallable*, le relative Condizioni Definitive indicheranno il "**Primo Periodo di Valutazione *Autocallable***", il "**Secondo Periodo di Valutazione *Autocallable***", e così via.

Quanto sopra, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable*. In quest'ultimo caso, il Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. Tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

"**Portatore**" indica il soggetto detentore del Certificato;

"**Prezzo di Chiusura**" indica con riferimento alle Azioni Americane, Asiatiche o Europee, il prezzo registrato presso la Borsa di Riferimento quale prezzo ufficiale di chiusura;

"**Prezzo di Emissione**" indica il prezzo al quale i Certificati saranno emessi e, nel caso di offerta, coincide con il Prezzo di Sottoscrizione;

"**Prezzo di Sottoscrizione**" indica per ciascuna Serie, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"**Prezzo Indicativo**" indica il prezzo dei Certificati determinato dall'Emittente in sede di ammissione alla quotazione di ogni singola Serie indicato come tale nelle Condizioni Definitive;

"**Quantità**" indica il numero di Certificati ammessi a quotazione indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"**Quantità Massima Offerta**" indica il numero di Certificati offerti indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie offerta;

"***Rainbow***" indica la modalità di Calcolo del Valore del Paniere eventualmente prevista dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive. In base a tale modalità, a differenza degli strumenti normalmente legati a uno o più Panieri, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo, il tutto secondo le modalità indicate al successivo § 3;

"**Rinunzia all'Esercizio in Eccezione**" indica la facoltà del Portatore del Certificato di comunicare all'Emittente, con le modalità e i termini indicati al § 5, la propria volontà di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati;

"**Sconvolgimento di Mercato**" indica ogni evento che ai sensi del § 6 costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"**Serie**" indica i Certificati che verranno, di volta in volta, emessi sulla base del Prospetto di Base, come identificati dal relativo Codice ISIN;

"**Sistema di Compensazione**" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

"Società di Gestione" indica il soggetto responsabile della gestione del Fondo;

"**Sottostante *Best Of***" indica, in caso di caratteristica *Best Of*, l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti) miglior *Performance* del Sottostante rispetto alle altre attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante. L'Agente di Calcolo selezionerà alla scadenza il Sottostante *Best Of* ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e gli investitori ne saranno informati secondo le modalità di cui al § 8.

L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima miglior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Best Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda miglior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante *Second Best Of***"), ovvero l'attività finanziaria con la terza miglior *Performance* del Sottostante (in tal caso si parlerà di "**Sottostante *Third Best Of***") e così via;

"**Sottostante *Worst Of***" indica, in caso di caratteristica *Worst Of*, l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti) peggior *Performance* del Sottostante rispetto alle altre attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante. L'Agente di Calcolo selezionerà alla scadenza il Sottostante *Best Of* ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e gli investitori ne saranno informati secondo le modalità di cui al § 8.

L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima peggior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Worst Of*), ovvero

l'attività finanziaria con la seconda peggior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante *Second Worst Of***"), ovvero l'attività finanziaria con la terza peggior *Performance* del Sottostante (in tal caso si parlerà di "**Sottostante *Third Worst Of***") e così via;

"**Specialista**" indica l'operatore specialista che si impegna a sostenere la liquidità dei Certificati che, una volta ammessi a quotazione, saranno negoziati nel mercato SeDeX. Lo Specialista è l'Emittente o il soggetto terzo a ciò specificamente incaricato dall'Emittente;

"***Sponsor***" indica per ciascuna Serie, il soggetto responsabile del calcolo e/o della gestione e/o dell'emissione della relativa Attività Sottostante, secondo quanto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive

"**Tasso di Cambio**" indica, in caso di *Euro Bonus Certificates,* in ogni giorno e per ciascuna Serie, con riferimento all'Attività Sottostante, il tasso di cambio in un dato giorno tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un'unità nella Valuta di Liquidazione), determinato dall'Agente di Calcolo, per le valute diverse dalla Rupia Indiana, facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla Banca Centrale Europea alle ore 14.15 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "**CET**", *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina *Bloomberg* "*Euro Foreign Exchange Reference Rates*" su ECB <go> o sul sito *web* www.ecb.int/starts/exchange (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 14.15 dall'Agente di Calcolo). Per la Rupia Indiana, il Tasso di Cambio è determinato dall'Agente di Calcolo, facendo riferimento al tasso di cambio (fixing) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla *Reserve Bank of India* e pubblicato il Giorno di Valutazione, alle ore 14.30 (orario di Bombay), alla pagina *Reuters* <RBIB>.
Se nel Giorno di Valutazione non fosse rilevato con le modalità sopra descritte, il Tasso di Cambio verrà determinato dall'Agente di Calcolo quale media aritmetica delle quotazioni del relativo Tasso di Cambio ottenute dall'Agente di Calcolo approssimativamente alle ore 16.30 (ora di Milano) interpellando attraverso il sistema "*Dealing 2000*" tre banche ovvero imprese d'investimento di importanza primaria operanti nel mercato dei cambi selezionate a insindacabile discrezione dell'Agente di Calcolo il Giorno di Valutazione;

"**Tasso di Cambio Sottostante**" indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie, un tasso di cambio selezionato di volta in volta come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"**Tasso di Interesse**" indica, per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, il tasso di interesse che sarà di volta in volta indicato come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"**Tasso *Risk Free***" indica, per ciascuna Serie, il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione;

"**Tipologia**" indica la tipologia base dei Certificati (*Bonus Certificates*), la cui denominazione potrà essere integrata in base alle caratteristiche accessorie incluse nell'emissione, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie;

"**Valore di Chiusura degli Indici**" indica il valore di ogni Indice, ad eccezione degli Indici Italiani, come determinato attribuendo ai titoli che lo compongono il relativo prezzo di chiusura. Il prezzo di chiusura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo ufficiale di chiusura come registrato sulla Borsa di Riferimento;

"**Valore di Mercato**" indica, in caso di Eventi di Sconvolgimento di Mercato o di Eventi Rilevanti che portino l'Emittente ad estinguere anticipatamente i Certificati, un importo corrispondente al valore di mercato del Certificato, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato e con la finalità di neutralizzare gli effetti distorsivi che gli Eventi di Sconvolgimento di Mercato o gli Eventi Rilevanti provocano in relazione ai Certificati;

"**Valore di Riferimento**" indica con riferimento a ciascun Giorno di Negoziazione e a ciascuna Serie, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità specificate nel § 4;

"**Valore di Riferimento Finale**" indica un importo calcolato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità specificate nel § 4;

"**Valore di Riferimento Iniziale**" indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui alla Nota Informativa, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo dopo il Periodo di Offerta, secondo le modalità specificate nel § 4;

"**Valuta di Emissione**" indica l'Euro;

"**Valuta di Liquidazione**" indica l'Euro;

"**Valuta di Riferimento**" indica l'Euro;

"**Volatilità**" indica, per ciascuna Serie, il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione.

§ 2 Forma giuridica e trasferimento dei Certificati

I Certificati sono strumenti finanziari di diritto italiano, emessi nella forma di titoli dematerializzati al portatore. Il trasferimento dei Certificati avverrà in conformità con le procedure del Sistema di Compensazione tramite le cui registrazioni i Certificati saranno trasferiti.

I Certificati sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A.. ed il regime di circolazione è pertanto quello proprio della gestione accentrata di strumenti finanziari disciplinato dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative disposizioni attuative.

Secondo tale regime, il trasferimento dei Certificati avviene mediante corrispondente registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale i Certificati risultano essere accreditati, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad essi collegati.

§ 3 Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari e relative alle modalità secondo le quali si generano i proventi degli stessi, la data di pagamento o di consegna, il metodo di calcolo

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento di determinati importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza.

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico dei *Bonus Certificates* mediante regolamento in contanti e il pagamento del relativo importo, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore aperto dall'intermediario negoziatore presso l'Agente per la Compensazione (Monte Titoli S.p.A.).

Nel caso di *Euro Bonus Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato (i) se l'Attività Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, al Giorno di Valutazione, (ii) altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione;

L'Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. In particolare, l'arrotondamento sarà operato tenendo in considerazione il terzo decimale dell'Importo di Liquidazione: ove il terzo decimale sia un numero non superiore a 4 (compreso), il secondo decimale sarà arrotondato per difetto, diversamente, ove il terzo decimale sia un numero superiore a 4, il secondo decimale sarà arrotondato per eccesso.

L'Importo di Esercizio Anticipato, ove applicabile, è corrisposto ai Portatori in contanti nel Giorno di Pagamento Anticipato, cioè non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* in cui l'Agente di Calcolo ha rilevato il raggiungimento del Livello di Esercizio Anticipato da parte del Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante.

L'Importo di Liquidazione è corrisposto ai Portatori in contanti nel Giorno di Liquidazione, vale a dire, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, nel giorno che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione.

§ 3.1 Importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie

IMPORTO DI ESERCIZIO ANTICIPATO (OVE APPLICABILE)

Nel corso della durata dei *Bonus Autocallable Certificates,* è prevista la possibilità di un esercizio anticipato automatico, qualora si verifichi un Evento di Esercizio Anticipato. In tal caso, il Portatore avrà diritto a percepire – nel Giorno di Pagamento Anticipato - il pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Si segnala che il Livello di Esercizio Anticipato sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive come percentuale del Valore di Riferimento Iniziale.

Qualora siano previsti più Importi di Esercizio Anticipato, le Condizioni Definitive indicheranno il valore o le relative modalità di calcolo in relazione all'"**Importo di Esercizio Anticipato in relazione al Primo Periodo di *Autocallable***", l'"**Importo di Esercizio Anticipato in relazione al Secondo Periodo di Valutazione *Autocallable***" e così via.

Inoltre, in caso di Certificati che presentino anche le caratteristiche *Best Of* o *Worst Of,* l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento di Esercizio Anticipato è rilevato in relazione a una o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno uno o più Livelli di Esercizio Anticipato in corrispondenza di ciascuna attività finanziaria.

****

IMPORTO *PREMIUM* (OVE APPLICABILE)

Nel corso della durata dei *Bonus Autocallable Premium Certificates,* qualora non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato in relazione ad uno o più Periodi di Valutazione *Autocallable*, il Portatore avrà diritto a percepire l'Importo *Premium* indicato nelle relative Condizioni Definitive, nel Giorno di Pagamento Anticipato corrispondente al rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable*.

****

IMPORTO *DOUBLE* (OVE APPLICABILE)

Nel corso della durata dei *Bonus Autocallable Double Certificates,* qualora **(i)** non si sia verificato l'Evento di Esercizio Anticipato in relazione ad uno o più Periodi di Valutazione *Autocallable* e **(ii)** si verifichi il c.d. "**Evento *Double***", il Portatore avrà diritto a percepire l'Importo *Double* indicato nelle relative Condizioni Definitive, nel Giorno di Pagamento Anticipato corrispondente al rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable*.

****

IMPORTO *PLUS* (OVE APPLICABILE)

Nel corso della durata dei Certificati, potrà essere previsto, qualora stabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, il pagamento di uno o più Importi *Plus*, in corrispondenza del rispettivo Giorno di Pagamento *Plus* e indipendentemente dal verificarsi di qualsiasi evento.

****

§ 3.2 Importi da corrispondersi alla scadenza (qualora non si sia verificato un Evento di Esercizio Anticipato, ove sia prevista la caratteristica *Autocallable*)

IMPORTO DI LIQUIDAZIONE

Qualora il certificate giunga alla scadenza, il Portatore ha il diritto di ricevere - nel Giorno di Liquidazione - per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, il pagamento dell'Importo di Liquidazione, se positivo, secondo le modalità di seguito descritte.

(1) Qualora nel Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera (o in un Giorno di Valutazione) il valore dell'Attività Sottostante non sia mai stato pari o inferiore al Livello Barriera, e pertanto non si sia verificato l'Evento Barriera:

*Importo di Liquidazione = {Max [Livello Bonus; Valore di Riferimento Finale] * Multiplo} * Lotto Minimo di Esercizio.*

In questo scenario l'investitore riceverà alla scadenza un importo pari almeno al Livello *Bonus* indicato nelle relative Condizioni Definitive, con la possibilità di ottenere un importo superiore di caso di andamento particolarmente positivo dell'Attività Sottostante.

(2) Qualora nel Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera (o in un Giorno di Valutazione) il valore dell'Attività Sottostante è stato anche solo una volta pari o inferiore al Livello Barriera, e pertanto si sia verificato l'Evento Barriera:

(i) *Importo di Liquidazione = Valore di Riferimento Finale * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*

In questo caso l'investitore riceverà alla scadenza un importo in linea con l'andamento dell'Attività Sottostante (l'investimento nel Certificato equivarrà cioè a un investimento diretto nell'Attività Sottostante) e pertanto potrebbe essere esposto al rischio di perdita (anche totale) del capitale investito.

(ii) In presenza del solo Livello di Protezione (*Bonus Protected Certificates*):

*Importo di Liquidazione = [Max (Valore di Riferimento Finale; Livello di Protezione)] * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*

In questo caso, l'investitore riceverà alla scadenza un importo in linea con l'andamento dell'Attività Sottostante e la protezione del capitale investito sarà una percentuale del Valore di Riferimento Iniziale stabilita dall'Emittente come Livello di Protezione ed indicata nelle relative Condizioni Definitive.

(iii) In presenza del solo Fattore *Air Bag* (*Bonus Air Bag Certificates*):

*Importo di Liquidazione = (Valore di Riferimento Finale * Fattore Air Bag) * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*

In questo scenario, l'investitore riceverà alla scadenza un importo che tiene in considerazione l'andamento dell'Attività Sottostante, attutito dal Fattore *Air Bag*. Di conseguenza, la perdita di valore dell'investimento è inferiore alla perdita di valore dell'Attività Sottostante. Nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale sia pari a zero, il Fattore *Air Bag* non avrà alcun effetto.

(iv) In presenza del solo Importo *Sigma* (*Bonus Sigma Certificates*)

*Importo di Liquidazione = (Valore di Riferimento Finale * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*) + *Importo Sigma*

In questo scenario, qualunque sia il Valore di Riferimento Finale, l'investitore riceverà almeno un importo pari all'Importo *Sigma*.

****

Qualora sia applicabile la caratteristica Cap:

(A) In caso di *Cap* di Stile 1 (Livello *Cap* pari al Livello *Bonus*):

(1) Qualora nel Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera (o in un Giorno di Valutazione) il valore dell'Attività Sottostante non sia mai stato pari o inferiore al Livello Barriera, e pertanto non si sia verificato l'Evento Barriera:

*Importo di Liquidazione = Livello Cap * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*

In questo scenario, l'Importo di Liquidazione sarà determinato sulla base di un valore dell'Attività Sottostante, predeterminato nelle Condizioni Definitive, superiore al Valore di Riferimento Iniziale e pari al Livello *Cap*.

(2) Qualora nel Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera (o in un Giorno di Valutazione) il valore dell'Attività Sottostante è stato anche solo una volta pari o inferiore al Livello Barriera, e pertanto si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione alla scadenza può essere alternativamente determinato sulla base di una delle due seguenti modalità, come specificato nelle relative Condizioni Definitive:

(i) Tipologia A (Livello *Cap* non rilevante ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione):

(a) *Importo di Liquidazione = Valore di Riferimento Finale * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*

In questo scenario, l'investitore riceverà alla scadenza un importo in linea con l'andamento dell'Attività Sottostante (l'investimento nel Certificato equivarrà cioè a un investimento diretto nell'Attività Sottostante) e potrebbe pertanto essere esposto al rischio di perdita (anche totale) del capitale investito.

(b) In presenza del solo Livello di Protezione (*Bonus Cap Protected Certificates di Stile 1 Tipologia A*):

*Importo di Liquidazione = [Max (Valore di Riferimento Finale; Livello di Protezione)] * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*

In questo scenario, l'investitore riceverà alla scadenza un importo in linea con l'andamento dell'Attività Sottostante e la protezione del capitale investito sarà una percentuale del Valore di Riferimento Iniziale stabilita dall'Emittente come Livello di Protezione.

(c) In presenza del solo Fattore *Air Bag* (*Bonus Cap Air Bag Certificates di Stile 1 Tipologia A*):

*Importo di Liquidazione = (Valore di Riferimento Finale * Fattore Air Bag) * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*

In questo scenario, l'investitore riceverà alla scadenza un importo che tiene in considerazione l'andamento dell'Attività Sottostante, attutito dal Fattore *Air Bag*. Di conseguenza, la perdita di valore dell'investimento è inferiore alla perdita di valore dell'Attività Sottostante. Nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale sia pari a zero, il Fattore *Air Bag* non avrà alcun effetto.

(d) In presenza del solo Importo *Sigma* (*Bonus Cap Sigma Certificates di Stile 1 Tipologia A*):

*Importo di Liquidazione = (Valore di Riferimento Finale * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*) + Importo *Sigma*

In questo scenario, qualunque sia il Valore di Riferimento Finale, l'investitore riceverà almeno un importo pari all'Importo *Sigma* indicato nelle relative Condizioni Definitive.

(ii) Tipologia B (Livello *Cap* rilevante ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione):

(a) *Importo di Liquidazione = {Min [Livello Cap; Valore di Riferimento Finale] * Multiplo} * Lotto Minimo di Esercizio*

In questo scenario, qualora il valore dell'Attività Sottostante alla scadenza sia inferiore al Livello *Cap*, l'investitore potrebbe essere esposto al rischio di perdita (anche totale) del capitale investito.

(b) In presenza del solo Livello di Protezione (*Bonus Cap Protected Certificates di Stile 1 Tipologia B*):

*Importo di Liquidazione = Max {Livello di Protezione; [Min (Livello Cap; Valore di Riferimento Finale)]} * Multiplo * LME*

In questo scenario, l'investitore riceverà alla scadenza un importo che sarà determinato sulla base di un valore dell'Attività Sottostante che potrà avere come valore minimo il Livello di Protezione e come valore massimo il Livello *Cap*, indicati nelle relative Condizioni Definitive.

(c) In presenza del solo Fattore *Air Bag* (*Bonus Cap Air Bag Certificates di Stile 1 Tipologia B*):

*Importo di Liquidazione = {Min [Livello Cap; (Valore di Riferimento Finale * Fattore Air Bag)]} * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*

In questo scenario, qualora il valore dell'Attività Sottostante alla scadenza sia inferiore al Livello *Cap*, l'investitore potrebbe essere esposto al rischio di perdita del capitale investito. La presenza del Fattore *Air Bag* renderà la perdita di valore dell'investimento inferiore rispetto alla perdita di valore dell'Attività Sottostante, tuttavia, nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale sia pari a zero, l'effetto di tale fattore sarà nullo;

(d) In presenza del solo Importo *Sigma* (*Bonus Cap Sigma Certificates di Stile 1 Tipologia B*):

*Importo di Liquidazione = Min {[Livello Cap * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio]; [*(*Valore di Riferimento Finale * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*) + Importo *Sigma*]}

In questo caso, qualora il valore dell'Attività Sottostante alla scadenza sia inferiore al Livello *Cap*, l'investitore potrebbe essere esposto al rischio di perdita (anche totale) del capitale investito ma, a differenza del caso di cui al punto (a) della Tipologia B, riceverà almeno un importo pari all'Importo *Sigma*.

(B) In caso di *Cap* di Stile 2 (Livello *Cap* superiore al Livello *Bonus*):

(1) Qualora nel Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera (o in un Giorno di Valutazione) il valore dell'Attività Sottostante non sia mai stato pari o inferiore al Livello Barriera, e pertanto non si sia verificato l'Evento Barriera:

*Importo di Liquidazione = Min{Livello Cap; Max [Livello Bonus; Valore di Riferimento Finale] * Multiplo} * Lotto Minimo di Esercizio.*

In base alla formula sopra riportatata, alla scadenza potranno verificarisi i seguenti casi, tenuto conto che nei *Bonus Cap Certificates* di Stile 2 il Livello *Cap* è fissato in misura superiore al Livello *Bonus*:

- Il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante è inferiore o pari al Livello *Bonus*, pertanto sarà utilizzato come valore dell'Attività Sottostante ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, il Livello *Bonus,*
- Il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante assume un valore superiore al Livello *Bonus*, ma inferiore al Livello *Cap*, pertanto sarà utilizzato ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, il Valore di Riferimento Finale,
- Il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante è pari o superiore al Livello *Cap*, pertanto sarà utilizzato come valore dell'Attività Sottostante ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, il Livello *Cap*.

(2) Qualora nel Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera (o in un Giorno di Valutazione) il valore dell'Attività Sottostante sia stato almeno una volta pari o inferiore al Livello Barriera, e pertanto si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione alla scadenza può essere alternativamente determinato sulla base di una delle due seguenti modalità, come specificato nelle relative Condizioni Definitive:

(i) Tipologia A (Livello *Cap* non rilevante ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione):

(a) *Importo di Liquidazione = Valore di Riferimento Finale * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*

In questo scenario, l'investitore riceverà alla scadenza un importo in linea con l'andamento dell'Attività Sottostante (l'investimento nel Certificato equivarrà cioè a un investimento diretto nell'Attività Sottostante) e potrebbe pertanto essere esposto al rischio di perdita (anche totale) del capitale investito.

(b) In presenza del solo Livello di Protezione (*Bonus Cap Protected Certificates di Stile 2 Tipologia A*):

*Importo di Liquidazione = [Max (Valore di Riferimento Finale; Livello di Protezione)] * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*

In questo scenario, l'investitore riceverà alla scadenza un importo in linea con l'andamento dell'Attività Sottostante (l'investimento nel Certificato equivarrà cioè a un investimento diretto nell'Attività Sottostante) e potrebbe pertanto essere esposto al rischio di perdita (anche totale) del capitale investito. In ogni caso, tale rischio di perdita del capitale investito sarà però mitigato (in tutto o in parte) dalla presenza del Livello di Protezione indicato nelle relative Condizioni Definitive.

(c) In presenza del solo Fattore *Air Bag* (*Bonus Cap Air Bag Certificates di Stile 2 Tipologia A*):

*Importo di Liquidazione = (Valore di Riferimento Finale * Fattore Air Bag) * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*

In questo scenario, l'investitore riceverà alla scadenza un importo che tiene in considerazione l'andamento dell'Attività Sottostante, attutito dal Fattore *Air Bag*. Di conseguenza, la perdita di valore dell'investimento è inferiore alla perdita di valore dell'Attività Sottostante. Nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale sia pari a zero, il Fattore *Air Bag* non avrà alcun effetto.

(d) In presenza del solo Importo *Sigma* (*Bonus Cap Sigma Certificates di Stile 2 Tipologia A*):

*Importo di Liquidazione = (Valore di Riferimento Finale * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*) + Importo *Sigma*

In questo scenario, qualunque sia il Valore di Riferimento Finale, l'investitore riceverà almeno un importo pari all'Importo *Sigma* indicato nelle relative Condizioni Definitive.

(ii) Tipologia B (Livello *Cap* rilevante ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione):

(a) *Importo di Liquidazione = {Min [Livello Cap; Valore di Riferimento Finale] * Multiplo} * Lotto Minimo di Esercizio*

In questo scenario, qualora il valore dell'Attività Sottostante alla scadenza sia inferiore al Livello *Cap*, l'investitore potrebbe essere esposto al rischio di perdita (anche totale) del capitale investito.

(b) In presenza del solo Livello di Protezione (*Bonus Cap Protected Certificates di Stile 2 Tipologia B*):

*Importo di Liquidazione = Max {Livello di Protezione; [Min (Livello Cap; Valore di Riferimento Finale)]} * Multiplo * LME*

In questo scenario, l'investitore riceverà alla scadenza un importo che sarà determinato sulla base di un valore dell'Attività Sottostante che potrà avere come valore minimo il Livello di Protezione e come valore massimo il Livello *Cap* indicati nelle relative Condizioni Definitive.

(c) In presenza del solo Fattore *Air Bag* (*Bonus Cap Air Bag Certificates di Stile 2 Tipologia B*):

*Importo di Liquidazione = {Min [Livello Cap; (Valore di Riferimento Finale * Fattore Air Bag)]} * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*

In questo scenario, qualora il valore dell'Attività Sottostante alla scadenza sia inferiore al Livello *Cap*, l'investitore potrebbe essere esposto al rischio di perdita del capitale investito. La presenza del Fattore *Air Bag* renderà la perdita di valore dell'investimento inferiore rispetto alla perdita di valore dell'Attività Sottostante, tuttavia, nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale sia pari a zero, l'effetto di tale Fattore sarà nullo.

(d) In presenza del solo Importo *Sigma* (*Bonus Cap Sigma Certificates di Stile 2 Tipologia B*):

*Importo di Liquidazione = Min {[Livello Cap * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio]; [*(*Valore di Riferimento Finale * Multiplo * Lotto Minimo di Esercizio*) + Importo *Sigma*]}

In questo caso, qualora il valore dell'Attività Sottostante alla scadenza sia inferiore al Livello *Cap*, l'investitore potrebbe essere esposto al rischio di perdita (anche totale) del capitale investito ma, a differenza del caso di cui al punto (a) della Tipologia B, riceverà almeno un importo pari all'Importo *Sigma* indicato nelle relative Condizioni Definitive.

***

IMPORTO *PLUS* (OVE APPLICABILE)

Alla scadenza, i Certificati possono prevedere, qualora stabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, il pagamento di uno o più Importi *Plus*, in corrispondenza del rispettivo Giorno di Pagamento *Plus*. Il pagamento degli Importi *Plus* non dipenderà dal verificarsi (o meno) di alcun evento relativo all'andamento dell'Attività Sottostante.

*****

CARATTERISTICHE RELATIVE A CERTIFICATES LA CUI ATTIVITA' SOTTOSTANTE NON E' RAPPRESENTATA DA UN PANIERE MA DA PIU' ATTIVITA' FINANZIARIE CONSIDERATE SINGOLARMENTE

MODALITÀ DI CALCOLO BEST OF

Ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "*Best Of*".

In tal caso, l'Agente di Calcolo selezionerà - ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e dell'Importo di Esercizio Anticipato (ove applicabile) - il Sottostante *Best Of* cioè l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante) miglior *performance* rispetto alle altre attività finanziarie. L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima miglior *performance* (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Best Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda miglior *performance* (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante *Second Best Of***"), ovvero l'attività finanziaria con la terza miglior *Performance* (in tal caso si parlerà di "**Sottostante *Third Best Of***") e così via.

Pertanto, il funzionamento dei Certificati con caratteristica *Best Of* presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzati i medesimi criteri sopra riportati per il calcolo dell'Importo di Liquidazione. A tal fine, l'Agente di Calcolo prenderà in considerazione il Valore di Riferimento Iniziale, il Valore di Riferimento Finale, il Livello di Esercizio Anticipato (ove applicabile), l'eventuale Livello *Cap* e il Livello di Protezione relativi al Sottostante *Best Of* selezionato (o del Sottostante *Second Best* Of, o del Sottostante *Third Best Of* ecc. come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive).

MODALITÀ DI CALCOLO WORST OF

Ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "*Worst Of*".

In tal caso, l'Agente di Calcolo selezionerà - ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e dell'Importo di Esercizio Anticipato (ove applicabile) - il Sottostante *Worst Of* cioè l'attività finanziaria

che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante) peggior *performance* rispetto alle altre attività finanziarie. L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima peggior *performance* (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Worst Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda peggior *performance* (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante *Second Worst Of***"), ovvero l'attività finanziaria con la terza peggior *performance* (in tal caso si parlerà di "**Sottostante *Third Worst Of***") e così via.

Pertanto, il funzionamento dei Certificati con caratteristica *Worst Of* presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzati i medesimi criteri sopra riportati per il calcolo dell'Importo di Liquidazione. A tal fine, l'Agente di Calcolo prenderà in considerazione il Valore di Riferimento Iniziale, il Valore di Riferimento Finale, il Livello di Esercizio Anticipato (ove applicabile), l'eventuale Livello *Cap* e il Livello di Protezione relativi al Sottostante *Worst Of* selezionato (o del Sottostante *Second Worst* Of, o del Sottostante *Third Worst Of* ecc. come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive).

CARATTERISTICA RELATIVA A CERTIFICATES LA CUI ATTIVITA' E' RAPPRESENTATA DA UN PANIERE

MODALITÀ DI CALCOLO RAINBOW

Ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "*Rainbow*".

Il funzionamento dei Certificati con caratteristica *Rainbow* presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzati i medesimi criteri sopra riportati per il calcolo dell'Importo di Liquidazione.

In particolare, a differenza degli strumenti normalmente legati a uno o più Panieri, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo (prevedendo, ad esempio, in un Paniere composto da tre attività finanziarie, il peso del 50% del Paniere per l'Elemento Costitutivo del Paniere con performance migliore, il peso del 30% per l'Elemento Costitutivo del Paniere con performance peggiore, e il peso del 20% per l'Elemento Costitutivo del Paniere con la seconda miglior performance).

Nel corso della durata dei Certificati – ossia nei Giorni di Negoziazione coincidenti con la Data di Determinazione, il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, il Periodo di Valutazione *Autocallable* (ove previsto) – nonché alla scadenza – ossia nei Giorni di Negoziazione coincidenti con il Giorno di Valutazione o il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale -, l'Agente di Calcolo attribuirà i pesi ai rispettivi Elementi Costitutivi del Paniere sulla base delle *performance* fatte registrare in quegli specifici Giorni di Negoziazione e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuno dei suddetti periodi, a seconda dell'andamento degli Elementi Costitutivi del Paniere.

Una volta determinata la ponderazione del Paniere nella specifica data di rilevazione, l'Agente di Calcolo determinerà il complessivo valore del Paniere secondo le modalità applicate negli strumenti normalmente legati a Panieri.

****

§ 4 Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante

1) CALCOLO DEL VALORE DI RIFERIMENTO

Il valore dell'Attività Sottostante (il "**Valore di Riferimento**") con riferimento a ciascun Giorno di Negoziazione e a ciascuna Serie, è costituito da un importo calcolato dall'Agente di Calcolo con le seguenti modalità:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una o più attività finanziarie (e quindi non da Paniere):

(A) ***se l'Attività Sottostante è uno o più Indici:***

(i) Italiano: il Valore di Riferimento è un importo pari:

(a) al livello dell'Indice Italiano calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi elementi costitutivi di tale Indice. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento di Borsa (il "**Prezzo d'Asta di Apertura**") e calcolato secondo le modalità indicate nel Regolamento Borsa; qualora in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l'Indice non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice utilizzato dall'IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell'Indice tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione. In caso di Paniere, il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del Valore di Chiusura degli Indici componenti il Paniere (anche nel caso in cui il Paniere sia costituito, tra gli altri, da un Indice Italiano); ovvero

(b) al livello di chiusura del relativo Indice Italiano in quel Giorno di Negoziazione.

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie di Certificati la cui Attività Sottostante è rappresentata da un Indice Italiano, quale, tra le due modalità (a) e (b) sopraesposte, sarà la modalità prescelta ai fini del calcolo da parte dell'Agente di Calcolo del Valore di Riferimento.

(ii) *diverso da un Indice Italiano*: un importo pari al livello di chiusura del relativo Indice in quel Giorno di Negoziazione,

(iii) di inflazione: un importo pari al livello del relativo Indice di inflazione pubblicato dallo *Sponsor* di tale Indice come indicato nelle Condizioni Definitive,

(B) ***se l'Attività Sottostante è una o più Azioni:***

(i) *Italiana:* un importo pari al "Prezzo di Riferimento", come definito nel Regolamento Borsa, in quel Giorno di Negoziazione;

(ii) *diversa da un'Azione Italiana:* un importo pari al prezzo di chiusura della relativa Azione, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione; o

(C) ***se l'Attività Sottostante è una o più Merci****:* un importo pari al prezzo ufficiale della relativa Merce, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;

(D) ***se l'Attività Sottostante è uno o più Futures su Merci****:* un importo pari al prezzo ufficiale del relativo *Future* su Merci determinato sulla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;

(E) ***se l'Attività Sottostante è uno o più Tassi di Cambio Sottostante***: un importo pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul

sito internet www.ecb.int e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (fixing) tra le due valute oggetto del Tasso di Cambio Sottostante come determinato dal sistema "Grossbanken-fixing" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", Central European Time) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo). Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse dall'Euro, il Valore di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di Calcolo come il valore dato dal cross rate tra i tassi di cambio, tra l'Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra;

(F) ***se l'Attività Sottostante è uno o più Tassi di Interesse:*** un importo pari al valore del Tasso di Interesse come rilevato dal rispettivo Ente di Calcolo in tale Giorno di Negoziazione, nell'orario e presso la fonte informativa rispettivamente indicati di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive;

(G) ***se l'Attività Sottostante è uno o più* Fondi**: un importo pari al NAV, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo, ovvero, in caso di ETF, (i) un importo pari al NAV come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento oppure, (ii) in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, un importo pari al prezzo dell'asta di chiusura relativo a ciascun ETF, come calcolato e pubblicato dalla relativa Borsa di Riferimento al termine delle negoziazioni in ciascun Giorno di Negoziazione, il cui valore sarà reperibile alla pagina Bloomberg indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da uno o più Panieri:

Nel caso di uno o più Panieri di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Merci, Paniere di *Future* su Merci, Paniere di Tassi di Cambio Sottostanti o Paniere di Fondi, in qualsiasi momento, il Calcolo del Valore del Paniere sarà rappresentato dalla sommatoria dei singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere in tale momento, diviso per i singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere al tempo "0" che, in caso di offerta, coincide con la Data di Determinazione o, in caso di ammissione a quotazione, coincide con la Data di Emissione, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso secondo la seguente formula:

$$Paniere_t = \sum_{i=1}^{n} \frac{E_t^i}{E_0^i} \times P^i$$

Dove:

"$Paniere_t$" indica il valore del Paniere al tempo "*t*",

"E_t^i" indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" al tempo "*t*",

"E_0^i" indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" al tempo "*0*",

"P^i" indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere; e

"n" indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere.

Ai fini della rilevazione dell'Evento Barriera, il Valore di Riferimento potrà essere determinato, come di volta in volta specificato nelle relative Condizioni Definitive, in base ad una delle seguenti modalità:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una o più attività finanziarie (e quindi non da Paniere):

(A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante nel Giorno di Negoziazione corrispondente al rispettivo Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell'attività finanziaria successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

(B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Negoziazione nell'ambito del rispettivo Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$\textbf{VR} = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^{x} Sottostante_j$$

Dove,

"**VR**" indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante,

" x **"**, indica il numero di Giorni di Negoziazione - nell'ambito del rispettivo Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera - indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

„ $Sottostante_j$ **"**, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel Giorno di Negoziazione " $_j$ "; ovvero a seconda dei casi

(C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo fatto registrare da ciascuna Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Osservazione dell'Evento Barriera, rilevato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Negoziazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

<u>Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da uno o più Panieri</u>:

(A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nel Giorno di Negoziazione corrispondente al rispettivo Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "**Calcolo del Valore del Paniere**") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

(B) l'importo corrispondente alla sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo nel relativo Giorno di Negoziazione nell'ambito del rispettivo Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso, secondo la seguente formula:

$$Paniere = \sum_{i=1}^{n} \frac{\frac{1}{x} * \sum_{j=1}^{x} E_j^i}{\frac{1}{y} * \sum_{t=1}^{y} E_t^i} \times P^i$$

Dove,

" $Paniere$ " indica il Valore di Riferimento del Paniere,

" x ", indica il numero di Giorni di Negoziazione - nell'ambito del rispettivo Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera - indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

" y ", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

" E_j^i " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" nel Giorno di Negoziazione "*j*",

" E_t^i " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" nella Data di Determinazione "*t*",

" P^i " indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere "*i*"; e

" $_n$ " indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere; ovvero a seconda dei casi

(C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Osservazione dell'Evento Barriera, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nel Giorno di Negoziazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

***

2) <u>CALCOLO DEL VALORE DI RIFERIMENTO FINALE E DEL VALORE DI RIFERIMENTO INIZIALE</u>

Ai fini del calcolo degli importi da corrispondersi nel corso della durata dei Certificati e alla scadenza, in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive, si segnala che:

(1) il "**Valore di Riferimento Finale**" sarà determinato come segue:

<u>Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una o più attività finanziarie (e quindi non da Paniere):</u>

(A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell'attività finanziaria successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

(B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Valutazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$\textbf{VRF} = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^{x} Sottostante_j$$

Dove,

"**VRF**" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante,

" x ", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

„ $Sottostante_j$ „, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione " $_j$ "; ovvero a seconda dei casi

(C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo fatto registrare da ciascuna Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Valutazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da uno o più Panieri:

(A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nel Giorno di Valutazione indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

(B) l'importo corrispondente alla sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo nel relativo Giorno di Valutazione stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso, secondo la seguente formula:

$$Paniere = \sum_{i=1}^{n} \frac{\frac{1}{x} * \sum_{j=1}^{x} E_j^i}{\frac{1}{y} * \sum_{t=1}^{y} E_t^i} \times P^i$$

Dove,

"$Paniere$" indica il Valore di Riferimento Finale del Paniere,

"x", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

"y", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

"E_j^i" indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" nel Giorno di Valutazione "*j*",

"E_t^i" indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" nella Data di Determinazione "*t*",

"P^i" indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere "*i*"; e

"$_n$" indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere; ovvero a seconda dei casi

(C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nel Giorno di Valutazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

(2) il "**Valore di Riferimento Iniziale**" per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui alla Nota Informativa, nonché in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive, sarà determinato come segue:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una o più attività finanziarie (e quindi non da Paniere):

(A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante come rilevato dall'Agente di Calcolo:

(i) nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, nella Data di Determinazione come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive; o

(ii) nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione, (a) nel Giorno di Negoziazione indicato nelle Condizioni Definitive, o (b) il valore dell'Attività Sottostante indicato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive,

e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

(B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nelle Date di Determinazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$\textbf{VRI} = \frac{1}{x} * \sum_{t=1}^{x} Sottos\tan te_t$$

Dove,

"**VRI**" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante,

"x", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

$Sottos\tan te_t$, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Determinazione "$_t$"; ovvero a seconda dei casi,

(C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo fatto registrare da ciascuna Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo alla Data di Determinazione, come indicato nelle Condizioni Definitive;

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da uno o più Panieri:

(A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nella Data di Determinazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

(B) l'importo corrispondente per definizione a 1, nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale del Paniere sia calcolato come la sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo nel relativo Giorno di Valutazione stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso; ovvero a seconda dei casi

(C) l'importo corrispondente al al Valore di Riferimento massimo fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nella Data di Determinazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

***

3) CARATTERISTICHE ACCESSORIE RELATIVE AL CALCOLO DEL VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE

(I) *Caratteristica Rainbow (in relazione ad attività finanziarie intese come Paniere)*

Si segnala che, in caso di caratteristica *Rainbow*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo. In occasione di ciascuna rilevazione (nel corso della durata dei Certificati o alla scadenza), l'Agente di Calcolo attribuirà i pesi ai rispettivi Elementi Costitutivi del Paniere sulla base della *performance* fatta registrare in quella specifica data di rilevazione (la "***Performance* dell'Elemento Costitutivo del Paniere**") e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuna data di rilevazione, a seconda dell'andamento degli Elementi Costitutivi del Paniere.

Una volta determinata la ponderazione del Paniere nella specifica data di rilevazione, l'Agente di Calcolo determinerà il Valore di Riferimento del Paniere secondo le modalità sopraindicate.

Per *Performance* dell'Elemento Costitutivo del Paniere s'intende:

(i) alla scadenza:

$$\frac{VRF}{VRI} - 1$$

Dove:

"**VRF**" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Elemento Costitutivo del Paniere rilevato nella relativa data di osservazione,

"**VRI**" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Elemento Costitutivo del Paniere;

(ii) nel corso della durata dei Certificati:

$$\frac{VR}{VRI} - 1$$

Dove:

"**VR**" indica il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere rilevato nella relativa data di osservazione,

"**VRI**" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Elemento Costitutivo del Paniere;

(II) *Caratteristiche Best Of e Worst Of (in relazione a due o più attività finanziarie non intese come Paniere)*

In caso di caratteristica *Best Of* o *Worst Of*, l'andamento di ciascuna attività finanziaria (la "***Perfomance* del Sottostante**") è determinato dall'Agente di Calcolo:

(i) alla scadenza:

come il valore pari al quoziente fra *(a)* il Valore di Riferimento Finale di ciascuna attività finanziaria, e *(b)* il rispettivo Valore di Riferimento Iniziale. In formula:

$$Performance = \frac{VRF}{VRI} - 1$$

Dove:

"**VRF**" indica il Valore di Riferimento Finale dell'attività finanziaria,

"**VRI**" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'attività finanziaria;

(ii) nel corso della durata dei Certificati,

come il valore pari al quoziente fra *(a)* il Valore di Riferimento di ciascuna attività finanziaria rilevato nella relativa data di osservazione, e *(b)* il rispettivo Valore di Riferimento Iniziale. In formula:

Performance = $\frac{VR}{VRI} - 1$

Dove:

"**VR**" indica il Valore di Riferimento dell'attività finanziaria rilevato nella relativa data di osservazione,

"**VRI**" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'attività finanziaria;

(III) ***Caratteristica Autocallable***

Ai fini della rilevazione dell'Evento di Esercizio Anticipato, il Valore di Riferimento potrà essere determinato, come di volta in volta specificato nelle relative Condizioni Definitive, in base ad una delle seguenti modalità:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una o più attività finanziarie (e quindi non da Paniere):

(A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante nel Giorno di Negoziazione corrispondente al rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell'attività finanziaria successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

(B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Negoziazione nell'ambito del rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

VR = $\frac{1}{x} * \sum_{j=1}^{x} Sottostante_j$

Dove,

"**VR**" indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante,

" x **"**, indica il numero di Giorni di Negoziazione - nell'ambito del rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* - indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

„ $Sottostante_j$ **"**, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel Giorno di Negoziazione " j "; ovvero a seconda dei casi

(C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo fatto registrare da ciascuna Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Valutazione *Autocallable*, rilevato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Negoziazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da uno o più Panieri:

(A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nel Giorno di Negoziazione corrispondente al rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "**Calcolo del Valore del Paniere**") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

(B) l'importo corrispondente alla sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo nel relativo Giorno di Negoziazione nell'ambito del rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso, secondo la seguente formula:

$$Paniere = \sum_{i=1}^{n} \frac{\frac{1}{x} * \sum_{j=1}^{x} E_j^i}{\frac{1}{y} * \sum_{t=1}^{y} E_t^i} \times P^i$$

Dove,

"$Paniere$" indica il Valore di Riferimento del Paniere,

"x", indica il numero di Giorni di Negoziazione - nell'ambito del rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* - indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

"y", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

"E_j^i" indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" nel Giorno di Negoziazione "*j*",

"E_t^i" indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" nella Data di Determinazione "*t*",

"P^i" indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere "*i*"; e

"n" indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere; ovvero a seconda dei casi

(C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Valutazione *Autocallable*, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nel Giorno di Negoziazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

*****

§ 5 Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento in contanti (c.d. *cash settlement*) di determinati importi in Euro (l'Importo di Liquidazione, l'Importo di Esercizio Anticipato, l'Importo *Plus*) che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza. Non è pertanto prevista la consegna fisica dell'Attività Sottostante (c.d. *physical delivery*).

I Certificati sono strumenti finanziari di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano è esercitata, nel caso in cui l'opzione sia "*in the money*", solamente alla scadenza in maniera automatica. Potrà essere tuttavia prevista un'opzione di esercizio anticipato (ove sia prevista la caratteristica *Autocallable* nella relative Condizioni Definitive).

Salvo il caso previsto dal § 6, l'Emittente trasferirà, direttamente o indirettamente, nel Giorno di Liquidazione e con valuta per la stessa data, un importo equivalente all'Importo di Liquidazione, calcolato in relazione al numero dei lotti minimi esercitati. Il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Una volta effettuato tale pagamento, l'Emittente sarà pertanto definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo ai Certificati ed i Portatori non potranno vantare alcuna ulteriore pretesa nei confronti dell'Emittente.

L'Emittente non ha alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nella determinazione e nella diffusione di variabili o parametri pubblicati da terzi ed utilizzati nel calcolo dell'Importo di Liquidazione.

E' concessa in ogni caso facoltà ai Portatori attraverso l'invio di apposita comunicazione, che dovrà pervenire all'Emittente entro i termini di seguito specificati, di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati attraverso la Rinunzia all'Esercizio in Eccezione. La Rinunzia all'Esercizio in Eccezione è effettuata mediante l'invio della Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione redatta, a pena di inefficacia, secondo il modello pubblicato sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

Tale dichiarazione dovrà pervenire all'Emittente entro le ore 17:00 CET del Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Valutazione. A tal fine, farà fede l'orario indicato sulla copia del messaggio stampato dalla macchina ricevente. La Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione è irrevocabile. La Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione dovrà essere effettuata per un numero di Certificati, appartenenti alla medesima Serie, pari al Lotto Minimo di Esercizio ovvero ad un suo multiplo intero; in caso contrario, la Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione si riterrà effettuata, valida ed efficace esclusivamente per un numero di Certificati della relativa Serie approssimati per difetto al Lotto Minimo di Esercizio ovvero al multiplo intero più vicino, mentre per i restanti Certificati la Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione s'intenderà come non effettuata. Ove il numero di Certificati della medesima Serie indicati nella Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione sia inferiore al Lotto Minimo d'Esercizio, la Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione s'intenderà come non effettuata.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione che non sia stata inviata nel rispetto del presente § e/o che non sia stata ricevuta dall'Emittente entro le ore sopra indicate.

L'Emittente sarà definitivamente e interamente liberato da ogni obbligo relativo ai Certificati per i quali sia stata validamente effettuata una Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione e i Portatori non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Si segnala inoltre che la Data di Scadenza, ossia il Giorno di Negoziazione nel quale i Certificati perdono validità, verrà riportata nelle Condizioni Definitive.

§ 6 Eventi di Sconvolgimento di mercato

§ 6.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.1.1 Definizioni

"**Elemento Costitutivo dell'Indice**" indica gli elementi che compongono l'Indice;

"**Mercato Correlato**" indica, con riferimento ad un Indice, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice, come stabilito dell'Agente di Calcolo.

§ 6.1.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione ***Autocallable*** o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera

Ai fini del presente § 6.1.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

(i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni di un numero significativo di Elementi Costitutivi dell'Indice negoziati nelle rispettive Borse di Riferimento;

(ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi all'Indice in un Mercato Correlato;

(iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Indice, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;

(iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;

(v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.1.2 (i), (ii), (iii), (iv) e (v)

in un Periodo di Valutazione *Autocallable*, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

***

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.1.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.1.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente § 6.1.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

(i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

(ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di

Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

(iii) qualora in una Data di Determinazione, che sia antecedente alla Data di Emissione, l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Indice sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle rispettive Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.1.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.2.1 Definizioni

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad una Azione, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Azione, come stabilito dell'Agente di Calcolo.

§ 6.2.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione *Autocallable* o un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera

Ai fini del presente § 6.2.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

(i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni dell'Azione negoziata nella rispettiva Borsa di Riferimento;

(ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi ad un Azione in un Mercato Correlato;

(iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento

transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Azione, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;

(iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;

(v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.2.2 (i), (ii), (iii), (iv) e (v)

in un Periodo di Valutazione *Autocallable*, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Azione;

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima azione.

In un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Azione.

***

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.2.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.2.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente § 6.2.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

(i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e

(ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato dell'Azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto

dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Azione, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

(iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Azione sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.2.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.3.1 Definizioni

"**Altro Mercato Regolamentato**" indica con riferimento ad una Merce, un mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione diverso dalla Borsa di Riferimento in cui la Merce è quotata o negoziata;

"**Mercato Correlato**" indica con riferimento ad una Merce, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Merce, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"**Ora di Riferimento**" indica con riferimento ad una Merce, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello o il prezzo di tale Merce al fine di determinare il Valore di Riferimento;

"**Stato di Riferimento**" indica:

(i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e

(ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Merce, o la Borsa di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento ad ogni fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo § 6.3.1 avranno lo stesso significato agli stessi attribuito al § 1.

§ 6.3.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione *Autocallable* o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera

Ai fini del presente § 6.3.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

(i) il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Valutazione nell'orario che rappresenta per la relativa merce l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per la relativa Merce:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato):

(a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento; o

(b) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a una Merce; o

(B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sulla relativa Borsa di Riferimento transazioni sulla relativa Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

(ii) la chiusura in un Giorno di Valutazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero,

(iii) la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento;

ovvero, qualora la Borsa di Riferimento si trovi in un c.d. "paese emergente":

(iv) nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:

(A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero

(B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; ovvero

(C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; ovvero

(D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; ovvero

(v) la circostanza che uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione o **(bb) (i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Merce o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Merce.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.3.2 (i), (ii), (iii), (iv) e (v)

in un Periodo di Valutazione *Autocallable*, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce.

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce.

in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce.

***

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.3.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.3.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, deve intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente § 6.3.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

(i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e

(ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

(iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore della Merce sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.3.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.4 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Merci (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.4.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione *Autocallable* o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera

Ai fini del presente § 6.4.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

(i) il verificarsi di una turbativa o una discontinuità temporanea o permanente della Borsa di Riferimento,

(ii) la mancata pubblicazione, da parte della Borsa di Riferimento, del valore del *Future,*

(iii) la sospensione o la limitazione della negoziazione del *Future* o di qualsiasi altro relativo contratto future o d'opzione sui relativi mercati;

(iv) la discontinuità delle negoziazioni nel *Future,*

(v) l'indisponibilità del Valore di Riferimento,

(vi) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sul *Future* si Merci ovvero di ottenerne il rispettivo valore;

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.4.1 (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi)

in un Periodo di Valutazione *Autocallable*, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Future su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Future su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Future su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Future su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Future su Merci;

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il *Future* su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi

dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Merci.

in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Future su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Future su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Future su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Future su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Future su Merci.

***

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.4.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.4.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) del precedente § 6.4.1 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

(i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e

(ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il *Future* su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su

Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Merci, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.; e

(iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del *Future* su Merci sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.4.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.5 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.5.1 Definizioni:

"**Altro Mercato**" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dalla Borsa di Riferimento sulla quale il Tasso di Cambio Sottostante rilevante viene quotato o negoziato;

"**Divisa di Riferimento**" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ciascuna valuta indicata in tale Tasso di Cambio Sottostante;

"**Mercato Correlato**" indica, con riferimento ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato regolamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* sul Tasso di Cambio Sottostante rilevante, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"**Ora di Riferimento**" indica, con riferimento al Tasso di Cambio Sottostante, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello di tale Tasso di Cambio Sottostante ai fini della determinazione del Valore di Riferimento;

"**Stato di Riferimento**" indica, rispetto a ciascun Tasso di Cambio Sottostante:

(i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui una Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e

(ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante, o la Borsa di Riferimento, abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare cosa debba intendersi per collegamento sostanziale, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

"**Prima Valuta**" indica la Divisa di Riferimento che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio Sottostante; e

"**Seconda Valuta**" indica la Divisa di Riferimento che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio Sottostante.

§ 6.5.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione *Autocallable* o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera

Ai fini del presente § 6.5.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

(1) *laddove la Borsa di Riferimento di un Tasso di Cambio Sottostante sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, come determinato dall'Agente di Calcolo,*

A il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante:

(a) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato o per altra ragione):

(i) alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sulla Borsa di Riferimento o su un Altro Mercato; o

(ii) alle contrattazioni su opzioni o *futures* aventi oggetto la Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate su un Mercato Correlato; o

(b) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sulla Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore di mercato ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

B la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato al Momento Rilevante di tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero infra-settimanale programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o

C la dichiarazione di una moratoria generale in relazione alle attività bancarie in qualsiasi ***Stato di Riferimento***;

(2) *nel caso in cui la Borsa di Riferimento di un qualsiasi Tasso di Cambio Sottostante <u>non</u> sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo:*

A l'impossibilità per l'Agente di Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) della Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Borsa di Riferimento nel modo indicato nella definizione di "Valore di Riferimento" nel § 1, o altrimenti secondo le regole o le procedure normali o riconosciute di

determinazione di tale prezzo o valore (sia a causa della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o

B qualsiasi evento, descritto nel § 1(c) di cui sopra in relazione a tale Tasso di Cambio Sottostante,

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.5.2 (1) e (2)

in un Periodo di Valutazione *Autocallable*, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo

del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

***

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.5.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.5.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (1) e (2) del precedente § 6.5.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

(i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e

(ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

(iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Tasso di Cambio Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare

corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.5.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.6 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.6.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione *Autocallable* o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera

Ai fini del presente § 6.6.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

(i) la mancata pubblicazione o il mancato calcolo (a) del NAV del Fondo o (b) in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, del prezzo dell'asta di chiusura relativo a ciascun ETF, fermo restando che, se tale mancata pubblicazione o mancato calcolo si traduce in un Evento Rilevante ai sensi del successivo § 7.6, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato;

(ii) il mancato inizio delle negoziazioni e la discontinuità permanente delle negoziazioni nel Fondo, fermo restando che se tale discontinuità si traduce in un Evento Rilevante relativo al Fondo ai sensi del successivo § 7.6, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato, (in caso di ETF)

(iii) la sostanziale limitazione alla negoziazione nel Fondo sui principali mercati, (in caso di ETF);

(iv) qualsiasi altro evento analogo a quelli sopra elencati che renda impraticabile o impossibile l'adempimento, da parte dell'Agente di Calcolo, delle proprie obbligazioni ai sensi dei Certificati.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 7.6.1 (i), (ii), (iii) e (iv)

in un Periodo di Valutazione *Autocallable*, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo;

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo.

in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo.

***

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.6.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.6.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i) (ii), (iii) e (iv) del precedente § 6.6.1 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

(i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e

(ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

(iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Fondo sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.6.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.7 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Interesse (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.7.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione *Autocallable* o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera

Ai fini del presente § 6.7.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

(i) la mancata pubblicazione, la discontinuità permanente, o il mancato calcolo o sostituzione del Tasso di Interesse, fermo restando che, se tale mancata pubblicazione o mancato calcolo o sostituzione si traduce in un Evento Rilevante ai sensi del successivo § 7.7, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato;

(ii) qualsiasi altro evento analogo a quelli sopra elencati che renda impraticabile o impossibile l'adempimento, da parte dell'Agente di Calcolo, delle proprie obbligazioni ai sensi dei Certificati.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 6.7.1 (i) e (ii)

in un Periodo di Valutazione *Autocallable*, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Interesse rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Tasso di Interesse sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse;

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse.

in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Interesse rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Tasso di Interesse sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse.

***

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.7.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.7.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

(i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai punti (i) e (ii), del precedente § 6.7.1 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i cinque Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito *web* www.bancaimi.com,

(ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il Tasso di Interesse rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Interesse sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

(iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Tasso di Interesse sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito *web* www.bancaimi.com.

§ 7 Eventi Rilevanti relativi all'Attività Sottostante e modalità di rettifica dei Certificati

Nel caso in cui Attività Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Emittente procederà ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico dei Certificati a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che i Certificati avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato.

Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute al § 8.

§ 7.1 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.1, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Indice:

(a) *Calcolo dell'Indice affidato ad un Nuovo Sponsor.*

Nel caso in cui lo *Sponsor* sia sostituito da un Nuovo *Sponsor*, l'Indice continuerà ad essere l'Indice o il Paniere costituente, di volta in volta, l'Attività Sottostante, cosi come calcolato dal Nuovo *Sponsor*.

(b) *Modifiche nella metodologia di calcolo dell'Indice o sostituzione con un nuovo indice.*

Nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile, un Nuovo *Sponsor,* modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice ovvero sostituisca all'Indice un nuovo Indice, l'Emittente, anche in considerazione delle specifiche modalità adottate nell'effettuare la modifica o la sostituzione, procederà secondo una delle modalità di seguito indicate, di cui sarà data opportuna comunicazione ai Portatori con le modalità di cui al § 8:

(i) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor,* effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori dell'Indice precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e avranno quale Attività Sottostante l'Indice come modificato o sostituito;

(ii) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor,* effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore dell'Indice (o dell'Indice che sia Elemento Costitutivo del Paniere) dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Emittente procederà a rettificare il Multiplo, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dallo *Sponsor* o dal Nuovo *Sponsor* o, in mancanza, come calcolato dall'Emittente. In caso di Paniere, tale modifica o sostituzione (anche a seguito della rettifica del Multiplo) non modificherà la ponderazione del peso del singolo Indice all'interno del Paniere;

(iii) nel caso in cui l'Emittente, data la procedura seguita per la modifica o la sostituzione nonché le caratteristiche dell'Indice come modificato o sostituito, non ritenga le modalità di cui ai punti precedenti (i) e (ii) tali da soddisfare il principio contenuto nel primo paragrafo del presente §, l'Emittente si libererà dai propri obblighi relativi ai Certificati estinguendo anticipatamente i Certificati, riconoscendo ai Portatori un importo corrispondente al Valore di Mercato.

(c) *Cancellazione o turbativa dell'Indice costituente Attività Sottostante (anche in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).*

Qualora uno *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor* (i) cancelli definitivamente un Indice costituente l'Attività Sottostante, o (ii) non riesca a calcolare e comunicare tale Indice, l'Emittente potrà sostituire tale Indice con un altro Indice con caratteristiche simili e, in caso di Paniere, con uguale ponderazione all'interno del Paniere. Tali caratteristiche che l'Emittente valuterà a fini della sostituzione sono, secondo la tipologia di indici, tra l'altro, quelle di seguito indicate:

1 in caso di indici azionari,
   (i) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
   (ii) l'appartenenza ad un medesimo settore, e
   (iii) la metodologia di calcolo dell'Indice;

2 in caso di indici valutari, una simile composizione dell'Indice per classi valutarie (né il peso di ogni singola classe valutaria all'interno dell'Indice). Tali classi valutarie potranno essere,
   (i) Dollaro Americano,
   (ii) Euro,
   (iii) paesi emergenti,
   (iv) divise asiatiche, e
   (v) *High yield currencies* (ad es. Il Dollaro *New Zeland*);

3. in caso di indici obbligazionari,
   (i) il *rating*,
   (ii) la tipologia di emittente le obbligazioni costituenti l'Indice (ente governativo o meno),
   (iii) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
   (iv) l'appartenenza ad un medesimo settore,
   (v) la durata delle obbligazioni costituenti l'Indice, e
   (vi) il tipo di rendimento delle obbligazioni costituenti l'Indice (tasso fisso o tasso variabile);

4. in caso di indici di merci,
   (i) la composizione dell'Indice, e
   (ii) la metodologia di calcolo dello stesso;

5. in caso di indici di *futures,*
   (i) la composizione dell'Indice, e
   (ii) l'appartenenza ad un medesimo settore;

6. in caso di indici di fondi
   (i) l'appartenenza ad un'area monetaria,
   (ii) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
   (iii) l'appartenenza ad un medesimo settore, e
   (iv) la metodologia di calcolo dell'Indice.

7. in caso di indici di inflazione,
   (i) la metodologia di calcolo dell'Indice, ovvero – se il nuovo Indice non possa essere determinato in base a tale criterio,
   (ii) l'Agente di Calcolo chiederà a cinque primari *dealers* indipendenti di stabilire quale dovrà essere il nuovo Indice.

8. in caso di indici di volatilità e di indici di tassi di interesse, la composizione dell'Indice.

L'Emittente avrà la facoltà di estinguere anticipatamente i Certificati secondo le modalità sopra indicate, ove non possa sostituire tale Indice.

(d) *Ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Indice.*

§ 7.2 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Azione:

(a) operazioni di raggruppamento e frazionamento;

(b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di quelle sottostanti il Certificato;

(c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa da quelle sottostanti il Certificato, di azioni con *Warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *Warrant*;

(d) operazioni di fusione e di scissione[1];

(e) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off;*

(f) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Azione e/o sui diritti dei detentori dell'Azione.

L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

In caso di Paniere, l'eventuale rettifica è posta in essere in modo tale da immunizzare la *performance* del Paniere al momento del verificarsi dell'Evento Rilevante, e conseguentemente la *performance* del Certificato risulterà neutralizzata rispetto al verificarsi di tale evento. In particolare, in caso di:

(i) fusione tra due società emittenti Azioni che siano entrambe Elementi Costitutivi del Paniere (e mantenimento in quotazione delle proprie azioni da parte della società risultante dalla fusione), tali Azioni verranno sostituite all'interno del Paniere con l'unica Azione della società risultante dalla fusione, che avrà un peso pari alla somma dei pesi delle due Azioni;

(ii) acquisizione, tramite un'offerta pubblica di acquisto che abbia risultato positivo, della società emittente un'Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere, il prezzo di tale Azione all'interno del Paniere viene cristallizzato fino alla scadenza del Certificato e resterà pari al valore che la stessa aveva al momento dell'offerta pubblica di acquisto;

(iii) fallimento di una società emittente una Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere (e conseguente *delisting* di tale Azione), il prezzo dell'Azione sarà fissato a valore zero fino alla scadenza del Certificato; e

(iv) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off* in relazione ad una Azione che sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante verrà rettificato dall'Emittente in modo tale da mantenere invariata la *performance* dell'Azione all'interno del Paniere di cui è parte.

In ogni caso, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante e/o il Multiplo e/o l'Azione e/o gli altri termini relativi ai Certificati, è determinata sulla base dei seguenti principi:

(i) laddove sull'Azione oggetto dell'Evento sia negoziato, sul Mercato Correlato, un contratto di opzione, verranno utilizzati i criteri utilizzati dal Mercato Correlato per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e i contratti di opzione considerati;

(ii) in relazione alle Azioni per le quali non esistano opzioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero in relazione alle quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Correlato adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e

[1] In particolare, in caso di scissione ed ai fini di un'eventuale rettifica, si deve considerare l'azione quotata della società risultante da tale operazione di scissione.

le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

L'Emittente provvederà ad informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le suddette rettifiche secondo le modalità di cui al § 8.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche del Valore di Riferimento Iniziale e/o del Multiplo e/o dell'Azione e/o degli altri termini relativi ai Certificati, l'Emittente ha il diritto, benché non sia obbligato, di estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento a ciascun Portatore, per ogni *Certificato* detenuto, di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati così come determinato, con la dovuta diligenza e con buona fede dall'Agente di Calcolo, tenendo conto principalmente dei prezzi fatti registrare dall'Attività Sottostante, negli otto giorni precedenti la data di efficacia dell'evento, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti.

§ 7.3 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.3, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Merce:

(a) il caso in cui la Merce sia negoziata sulla Borsa di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza);

(b) qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sulla Borsa di Riferimento;

(c) la modifica o alterazione, come indicata ai punti (a) e (b) di cui sopra, dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato;

(d) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato della Merce,

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato.

§ 7.4 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Merci (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.4, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un *Future* su Merci:

(a) *Calcolo del Future su Merci affidato ad un soggetto terzo*

Nel caso in cui il prezzo del *Future* su Merci inizi ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dalla Borsa di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Attività Sottostante i Certificati continuerà ad essere il *Future* su Merci selezionato come tale, così come calcolato dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati sarà comunicata, non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del *Future* su Merci così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dal § 8.

(b) *Modifiche delle caratteristiche del Future su Merci*

Nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del *Future* su Merci incluse, senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Valore di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla composizione

o alla costituzione della Merce sottostante ovvero sostituisca al *Future* su Merci una nuova attività, potranno aversi le seguenti ipotesi:

(i) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del *Future* su Merci precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale attività sottostante il *Future* su Merci come modificato o sostituito;

(ii) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del *Future* su Merci dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Multiplo dei Certificati (e/o il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante e/o gli altri termini relativi ai Certificati), al fine di mantenerne immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dalla Borsa di Riferimento del *Future* su Merci o, in mancanza, come calcolato dall'Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato. In caso di Paniere di *Future* su merci, tale modifica o sostituzione non modificherà la ponderazione del peso del singolo *Future* su Merci all'interno del Paniere;

(iii) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

(c) *Cessazione del calcolo del Future su Merci*

Qualora la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione del *Future* su Merci senza procedere al calcolo o alla pubblicazione di un *Future* su Merci sostitutivo, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

(d) *Ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato del Future su Merci.*

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dal § 8.

§ 7.5 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.5, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Tasso di Cambio Sottostante:

(a) *Rettifiche*

Nel caso in cui una Seconda Valuta – in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento – venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicati come la "**Nuova Divisa di Riferimento**") e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo "Eventi di Estinzione Anticipata", tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante è di seguito indicato come "**Nuovo Tasso di Cambio Sottostante**") fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio Sottostante sarà calcolato sulla base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento ottenuto dalla conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di

Cambio Sottostante nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabile a tale conversione, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

(b) *Eventi di Estinzione Anticipata*

(i) Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo "Rettifiche", ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi del § precedente, o

(ii) laddove la Borsa di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio Sottostante sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui la Borsa di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il tasso di cambio tra la relativa Prima Valuta e la Seconda Valuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo ("**Termine della Negoziazione**"),

l'Emittente potrà annullare i Certificati dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi del § 8. L'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dal § 8.

§ 7.6 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

§ 7.6.1 Definizioni

"**Data di Fusione**" indica la data di stipula dell'operazione di Fusione, ovvero, qualora tale data non sia determinabile in base alla legge applicabile alla Fusione, la data individuata dall'Agente di Calcolo.

"***Delisting***" indica l'annuncio, da parte della Borsa di Riferimento, che, in base alle proprie regole, le azioni del Fondo cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione (diversa da un evento di Fusione o di Offerta Pubblica), e non saranno immediatamente riammesse a quotazione o negoziazione su un altro mercato o sistema di scambi situato nello stesso paese in cui ha sede la Borsa di Riferimento (o in uno stato membro dell'Unione Europea, se la Borsa di Riferimento ha sede in uno stato membro dell'Unione Europea).

"**Fusione**" indica: (i) una riclassificazione o modifica al Fondo che si traduca in un trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o quote esistenti del Fondo; (ii) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità (diversi da consolidamenti, incorporazioni o fusioni nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo); (iii) qualsiasi altra offerta di acquisto, scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi soggetto volta ad acquistare o comunque conseguire il 100% delle azioni o quote del Fondo, che si traduca nel trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o quote esistenti del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente); oppure (iv) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo, ma da cui consegua che le azioni o quote del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente) esistenti

immediatamente prima di tale evento rappresentino meno del 50% delle azioni o quote esistenti subito dopo tale evento, ove la Data di Fusione sia anteriore al Giorno di Valutazione.

"**Insolvenza**" indica che a seguito di liquidazione volontaria o coatta, fallimento, insolvenza o altre analoghe procedure relative ad un Fondo, (i) tutte le azioni devono essere trasferite a un depositario, fiduciario, liquidatore o altri simili funzionari, ovvero (ii) viene legalmente impedito ai portatori delle azioni il trasferimento delle stesse.

"**Volatilità**" indica, in un determinato arco temporale e a ciascuna data di rilevazione, la deviazione standard annualizzata delle variazioni mensili percentuali del NAV del Fondo o del Fondo Sostitutivo, come calcolata e pubblicata dalla relativa Società di Gestione o dal Gestore del Fondo o da un servizio di pubblicazione in ciascun Giorno di Negoziazione durante lo specifico arco temporale che precede tale data di rilevazione, espressa in percentuale, come determinata dall'Agente di Calcolo.

§ 7.6.2 Eventi Rilevanti e conseguente sostituzione del Fondo o estinzione dei Certificati

Ai fini del presente § 7.6.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Fondo:

(a) Fusione,

(b) un'Insolvenza, o

(c) un *Delisting,* ovvero

(d) un Evento di Sostituzione (come di seguito definito), ovvero

(e) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato del Fondo.

A seguito del verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d) o (e) in relazione ad un Fondo (il "**Fondo Interessato**"), l'Agente di Calcolo potrà:

(1) agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, individuare un fondo alternativo (il "**Fondo Sostitutivo**"), al fine di sostituire il Fondo Interessato, con effetto a far data dalla data individuata dall'Agente di Calcolo (la "**Data di Sostituzione**"); ovvero, ove non sia possibile sostituire il Fondo Interessato,

(2) far sì che l'Emittente estingua i Certificati, con comunicazione da inviarsi ai Portatori secondo le modalità di cui al § 8. In tal caso, l'Emittente corrisponderà ai Portatori il Valore di Mercato dei Certificati, come determinato dall'Agente di Calcolo.

Se l'Agente di Calcolo sceglie di individuare un Fondo Sostitutivo, esso sarà denominato nella valuta individuata dall'Agente di Calcolo, avrà una *performance* e una qualità analoghe a quelle del Fondo Interessato (nella valutazione dell'Agente di Calcolo) e avrà politiche e obiettivi di investimento analoghi a quelli del Fondo Interessato.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente di Calcolo, quest'ultimo ne darà comunicazione ai Portatori in conformità al § 8.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente di Calcolo, il Fondo Sostitutivo sostituirà il Fondo Interessato con efficacia a partire dalla relativa Data di Sostituzione, e l'Agente di Calcolo effettuerà le rettifiche che riterrà appropriate, agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, a qualsiasi variabile, metodologia di calcolo o di valutazione o altro parametro rilevante in base ai Certificati, al fine di tenere conto di tale sostituzione.

Ai fini della presente disposizione, costituisce un evento di sostituzione ("**Evento di Sostituzione**") ciascuno dei seguenti eventi, come rilevati dall'Agente di Calcolo (fermo restando che l'Agente di Calcolo non assume alcun obbligo di tenere sotto osservazione il possibile verificarsi di un Evento di Sostituzione):

(i) il principale obiettivo di investimento di un Fondo è modificato in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale da non fare più esclusivo riferimento al *benchmark* individuato nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo alla Data di Emissione ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione;

(ii) la denominazione di un Fondo è modificata in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale che il relativo NAV non è più calcolato nella stessa Valuta in cui era calcolato alla Data di Emissione (ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione);

(iii) la relativa Società di Gestione ovvero il Gestore del Fondo omette, non per motivi tecnici oppure operativi, di pubblicare il NAV del Fondo per 8 (otto) Giorni di Negoziazione successivi, e la ragione di tale mancata pubblicazione consegue ad una decisione di liquidare o sciogliere il Fondo;

(iv) le attività del Fondo o della relativa Società di Gestione sono soggette a verifica da parte di qualsiasi autorità governativa, giurisdizionale o regolamentare per ragioni di condotta illecita, violazione di leggi o regolamenti o altre analoghe ragioni;

(v) sussiste, come determinato dall'Agente di Calcolo, un obbligo di riscatto ovvero una sospensione o limitazione alle negoziazioni nel Fondo (compresa, ma non in via esclusiva, l'imposizione di un periodo di preavviso minimo per riscattare o sottoscrivere le azioni/quote del Fondo), ove, in tali casi, la sospensione o limitazione sia di importanza sostanziale a giudizio dell'Agente di Calcolo;

(vi) la Volatilità annualizzata del Fondo o del Fondo Sostitutivo supera la percentuale consentita da qualsiasi legge o regolamento applicabile o indicata nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo o del Fondo Sostitutivo, lungo un arco temporale di un mese;

(vii) è richiesto il pagamento di una commissione di sottoscrizione per l'acquisto di azioni/quote del Fondo o del Fondo sostitutivo, o di una commissione di riscatto per la vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo;

(viii) vi sono mutamenti nella disciplina fiscale o regolamentare applicabile alla detenzione, acquisto o vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo;

viene imposto, dalla Società di Gestione o per altro motivo, il riscatto di alcune o tutte le azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo.

§ 7.7 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Interesse (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.7, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Tasso di Interesse:

(i) il caso in cui il Tasso di Interesse non venga più calcolato a cura del rispettivo Ente di Calcolo, ma da altro ente che abbia a tal fine sostituito l'Ente di Calcolo. In tale caso, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base del Valore di Riferimento del Tasso di Interesse come determinato e pubblicato da tale ente sostitutivo, ed ogni riferimento relativo all'Ente di Calcolo, verrà riferito, se il contesto lo consente, a tale ente sostitutivo.

(i) il caso in cui il Tasso di Interesse sia cancellato o sostituito, e, secondo il prudente apprezzamento dell'Emittente, non sia possibile determinare un Tasso di Interesse sostitutivo. In tale caso, l'Emittente e un esperto nominato dallo stesso continueranno a calcolare e a pubblicare il Tasso di Interesse sulla base della vecchia struttura dello stesso e dell'ultimo livello calcolato.

§ 8 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai Portatori, avente ad oggetto i Certificati, è validamente effettuata mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente www.bancaimi.com. Qualora i Certificati siano ammessi a quotazione nel Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("***SeDeX***") di Borsa Italiana S.p.A., tali comunicazioni possono essere effettuate, ferma restando la modalità di cui sopra, anche mediante apposito Avviso di Borsa.

§ 9 Legge applicabile e foro competente

La forma e il contenuto dei Certificati, cosi come i diritti e gli obblighi da essi derivanti, sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.

Per ogni azione o procedimento legale in relazione ai Certificati, cosi come ai diritti ed agli obblighi da essi derivanti sarà competente in via esclusiva il foro di Milano, salvo il caso in cui l'investitore sia un consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il "Codice del Consumo", come successivamente modificato, in tal caso la competenza territoriale sarà del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

***